P E R

Il Regio Conſ. Sig. D.Giuſeppe Caſi-
miro Capozzuto

C O N T R

L'Ill. Duca d

J. M. J.

Resentata negli atti a' 22. Novembre 1738. dal Regio Tavolario D.Lionardo Carelli la sua esattissima Relazione fatta in seguela del decreto del S.R.C., e dell' ordinato, e già eseguito Accesso sulla faccia del luogo di tutto il S.R.C.medesimo, era ben proprio, e ragionevole il credere, che vedendosi già resa chiara, notoria, ed incontrastabile quella verità, che sin a quel tempo benche per la sua certezza non erasi potuto negare, per mezzo però di proposizioni non vere, di argomenti fallaci, e di fatti sinistramente interpetrati erasi in qualunque modo alla meno tentato di potersi rendere dubbia, e controvertita, avesse dovuto l' Illustre Duca di Girifalco uniformarsi alli dettami del giusto, e dell'onesto, che non permettono occupare, e fabricare nell'altrui suolo, e con ciò riponendo nella pristina pace, e quiete il Regio Consigliero D.Giuseppe Capozzuto, e fuori del timore di veder pregiudicati li due nobili, e speciosi Palaggi, che possiede, dovuto avesse lasciarli vacuo, e libero dalle incominciate fabriche quel suolo, che sin ora controvertito, di presente non può più ponersi in quistione d'essere dello stesso Signor Consigliere Capozzuto. Nondimeno questi per effetto di sua disgrazia è obligato vedersi deluso da tal ragionevole credenza, in esperimentando, che quelle stesse non veraci insinuazioni, che dal principio indussero il fù Ill. Duca di Girifalco ad invadere, ed incominciare a fabricare in quel suolo, che di non essere, ne poter esser proprio sapeva, e conosceva di certo; in modo, che per entrarci, non che per principiar la fabrica, li fù necessità di rompere, e devastare con manifesto attẽtato (intendiamo in avvalendoci per la necessaria difesa di tali termini legali, di professar nello stesso tempo tutta l'attenzione, e venerazione dovuta) un ben grande, lungo, ed antico muro di fabrica divìdente il suo, da quel suolo, che designò di occupare; quelle istesse persistano, e lusinghino l'odierno Illustre Duca a poterne sostenere l'intrapresa anco di presente, che sincome a tutti è reso notorio, anche lui, ed ogni suo savio comprende, conosce, e forza è che confessi, che tal suolo è incontrastabilmente, e fuori già d'ogni dubbio proprio, nel dominio, e spettante al Regio Consigliere Capozzuti, il quale perciò, quella quiete, ed il vedere libero il suo suolo dalle attentate fabriche, che sin'ora non ha potuto conseguire da quella probità, ch'era ben proprio doversi esercitare nel concorso di tanta evidenza da un Cavaliere del rango dell' Illustre Duca di Girifalco; unicamente lo spera, e con certezza l'attende dalla somma, ed inalterabile giustizia del S. R. C., a quale oggetto si dimostra:

A

Che

Che nello stato presente della causa la ragione del Regio Consigliero Capozzuti si è resa certa, notoria, ed incontrastabile, a segno, che non solo rivocandosi il decreto interposto, devesi proibire all'Illustre Duca di Girifalco il fabricare nel suolo prima controvertito, e di presente dimostrato incontrovertibilmente di essere proprio del Consigliere Capozzuti, ma per anche devesi ordinare la demolizione delle fabriche attentatamente cominciate nel suolo medesimo.

Possedendo il Regio Consigliero Capozzuti da sopra la strada, che conduce a S.Eusebio un grande, e nobile antico edificio con giardino, nel quale l'amenità del sito, la veduta delle convicine campagne, ed il dilettevole aspetto del mare, siccome costituiscono il migliore suo pregio, hanno quello principalmente reso abbitato, ed appiggionato da Cavalieri di primo rango; pretese nel 1729. l'Illustre Duca di Cirifalco fabricare un nuovo edificio per uso di casa palaziata nell' inferior parte, e proprio nel fronte della pubblica strada, per la quale dalla porta di Costantinopoli per li Regj Studj si và alla cennata Chiesa de'PP.Capuccini di S.Eusebio, luogo affatto improprio, e dal comun parere disapprovato per fabrica di simile qualità; ma per eseguire tal suo disegno, avendo incominciato a far la fabrica sudetta nel Giardino d'esso Illustre Duca, ardì di continuarla nel suolo laterale, ed annesso al sudetto Giardino, & edificio del Consigliero Capozzuti. E perche tal suolo non era, ne poteva essere dell'Illustre Duca, in modo che era dal suo giardino diviso da un ben grande, antico, e forte muro di fabrica; non potè perciò in altra maniera incominciare a fabricare nel sudetto luogo, se non se de fatto prima rompendo, e devastando il muro suddetto.

Alla novità di tal fabrica il Consigliero Capozzuti non appieno inteso, ne certo delle scritture, e cautele, che dai suoi Antecessori eransi rispetto del suo palaggio, e territorio a quello adjacente, qual si era il sudetto suolo, in cui tentavasi di fabricare, stipulate, ne dandoli luogo a poter fare le dovute diligenze, la veementissima sollecitudine, (proprio effetto della non giusta operazione, che facevasi) con cui per parte dell'Illustre Duca avanzavasi la fabbrica, pensò perciò far uso del più prontuario riniedio, *novum opus nunciando*, essendo tale azzione ben fondata per il pregiudizio gravissimo, che dall'edificio principiato dal Duca in togliendosi l'aspetto dell'adiacenti campagne, e del mare, veniva al suo palaggio ad inferirsi.

Promossa tale azzione, benche domandato avesse il solito interdetto, non potè, per sua particolare disaventura, quello ottenere, ma soltanto si ordinò l' accesso del Signor Commissario sulla faccia del luogo coll'intervento del Tavolario Gio: Papa *fol.4.àt.* seguì l'accesso sudetto, e su la faccia del luogo si fe decreto ordinante, che il Tavolario Papa avesse fatto relazione, delle cose dedotte da entrambe le parti, *& interim liceat, & licitum sit dicto Illustri Duci Cerifalchi extolle-*

tollere ædificium integræ dictæ domus usque ad altitudinem præsentis statas prædictæ domus inceptæ, quæ est primum planum præfatæ domus, sicut adest ad præsens donec aliter, viso exitu relationis prædictæ per S.R.C., sive Dominum causæ Commissarium fuerit provisum, & intimetur, fol.6.

In vista di tal decreto replicò il Capozzuti, che per le ragioni dedotte niuna fabbrica potea farsi dall'Illustre Duca di Cirifalco nel luogo dove cominciata l'avea, riservandosi espressamente tutte, e qualsivogliano ragioni per la demolizione della fabbrica indoverosamente cominciata, ed ogni altra ragione che per qualunque modo li potea competere in qualunque tempo, & in ogni miglior modo.

Fece tal replica il Consigliero Capozzuti, poiche da varj segni osservava, che il suolo sù di cui la fabbrica facevasi ad esso appartener dovea; imperciocche da quel suolo stesso, che si è inferiore al suo giardino sorgeva un muraglione che il sosteneva, e non solo sù di esso eravi la pettorata affacciatoja, che sopra lo stesso suolo drittamente avea l'immediato aspetto, ma peranche vi erano più canali, per li quali dal giardino nel suolo stesso l'acque tutte piovane si immettevano, ed in oltre vedevasi peranche buona parte di quel muro antico divisorio, che lo cennato suolo dal tenimento del Duca dividea, quello stesso muro, che già dicemmo, di essersi in quel tempo rotto, ed incominciato a devastare per potersi fabbricare nel controvertito suolo, locche tutto a se concludentemente dimostrava essere il cennato suolo al suo giardino, e Palaggio annesso. Oltreacche la stessa verisimilitudine così persuadeva, mentre non potendosi giammai credere, che gli antichi Padroni, e possessori del suo Palaggio, e giardino fussero stati sì poco accorti, e trascurati, che un Palaggio cotanto magnifico ivi avessero voluto edificare senza assicurarsi prima, che dalla parte inferiore altro edificio costrutto non si fusse, donde l'aspetto delle vicine capagne, del mare, e della pubblica strada, che dalli Regi Studj conduce al Monistero de'PP. Cappuccini impedito se li fusse.

Quindi reposto il Consigliero Capozzuti nella giusta necessità, e premura di andare esaminando, e rinvenendo le scritture attenentino al suo Palaggio, giardino, ed al detto suolo annesso, e laterale, ebbe finalmente per effetto della divina providenza il vantaggio di rinvenirle, e con queste già reso certo, ed indubitato, che il suolo controvertito in cui l'Illustre Duca avea già incominciato a fabbricare a se spettava, ed apparteneva, era suo proprio, e nel suo dominio, poiche era indubitatamente quello stesso, cioè porzione di quello, che nel 1579. in virtù di pubblico, e solenne Istromento Berardino Marino intervenendo nel nome proprio, ed in nome di Giambattista Marino, il quale ratificò con altro Instrumento de'9. Febraro 1581. avea succensuato a Fabrizio Trencia per l'annuo canone di duc.29.4.12., Che dal Fabrizio

Trencia succensuario erasi nel 1581. coll'aumento bensi di altre fabriche, e giardino, ed altro pezzo di Territorio acquistato dagli eredi del Capitano Fonseca, succensuato ad Antonino Romano *fol.*30., che dal Romano, che ridusse in Casa Palaziata, l'antiche fabriche con li nuovi acquisti fatti, era passato nel dominio di Lucrezia Caputo di lui moglie, & indi che morta questa, e dedotto il suo patrimonio nel S.C., erasi tal suolo colla fabbrica comprato da D. Ottavio Guindazzo col solito, ed antico censo delli ducati 29. 4. 12., *fol.* 10., & 14.

E che finalmente dalli Signori Guindazzo con titolo di vendita coll'intiero suo stato, e con amplissima potestà di reintegrare qualunque parte, membro, o ragione da altri occupata, era passato nella persona di esso Consigliero Capozzuti collo stesso censo di ducati 29.4 12., che da lui erasi pagato, e tuttavia pagavasi.

Laonde esibendo tutti li sudetti validi, e pubblici documenti dedusse con istanza *formiter* nel S.C. la sua azzione, e ragione nascente dal dominio del suolo dicendo, che il suolo controvertito, in cui intendea l'Illustre Duca fabbricare era proprio di esso Consigliero, ed a se spettante, come quello che era lo stesso per il canone di ducati 29. 4. 12. succensuato dalli Marino a' Trencia, e dalli Trencia nelli successivi tempi per mezzo delli cennati contratti, e persone passato acquistato, e comprato da esso col peso dello stesso canone di ducati 29. 4. 12., che perciò conchiuse domandando (e questa è l'azzione, ed il giudizio instituito) inibirsi al Duca di Cirifalco il fabbricare nel detto suolo, ed ordinarsi la demolizione di quelle fabbriche già fatte, come dall'istanza *fol.*59.*ad* 62.

Questa istanza fù proposta nel S.C., e benche per parte del Duca si opponesse, ed allegasse possesso presso di se del preteso suolo, che l'azzione promossa avea bisogno di termine, e fra tal mentre non potersi impedire la fabbrica, che le scritture predette per l'antichità, e pretesa dubbiezza non potessero militare in via esecutiva; non di meno il S.C. conobbe, e giudicò, che costando già indubitatamente dalli sudetti pubblici, ed incontrastabili documenti, che il Territorio nel 1579. dalli Marini succens[illegible] a Fabrizio Trencia per il censo di annui ducati 29.4.12. era present[illegible]nente nel dominio del Consigliero Capozzuti, per esser per mezzo [illegible] validi contratti fatti nei tempi successivi passato, in suo beneficio c[illegible]llo stesso peso del censo, qualora indi in verità apparisse, che il suolo controvertito sù cui l'Illustre Duca intendea fabbricare, era quello stesso, cioè parte di esso che nel 1579. come dicemmo dalli Marini era stato succensuato a Fabrizio Trencia, e consequentemente proprio, e nel dominio del Consiglier Capozzuti, fuor di ogni dubbio non poteasi al Duca permettere il fabbricare, e la fabbrica già cominciata dovea demolire, e che perciò anche pendente l'appuramento, e cognizione di tal verità dovesse interdirsi, e proibirsi all'Illustre Duca il fabbricare. Conobbe parimente, e giudicò,

cò, che l'appuramanto di tal verità unicamente dovea dipendere dalla perizia, mentre leggendosi nell' Istrumento della succensuazione del 1579. fatta dalli Marini al Trencia distinto, e confinato il Territorio sudetto da tutti i suoi lati con confini certi, ed invariabili non in altra maniera più propria, e certa poteasi venire all'accerto della sudetta verità, ed aversi l'identità del Territorio sudetto se non se coll' appuramento, e verificazione delli cennati confini da farsi dal perito, e colla ricognizione di tutto ciò, che proprio su tal proposito dal perito avesse potuto considerarsi.

Che perciò non ostante la fortissima contradizione fatta dal Duca, il S.C. a'3. Novembre 1731. ordinò, che il Tavolario Papa altra volta eletto si fusse portato sulla faccia del luogo, avesse riconosciuto, e riferito, e formato avesse pianta del luogo, a fine di darsi dal S. C. la providenza, *& interim* disse nel suo decreto: *Illustris Dux Cerifalchi desistat a fabricando, fol.64.*, e questa fù la prima volta che il Consigliero Capozzuti ottenne dalla giustizia del S.C. l'interdetto di fabbricare, che prima non ostantino le sue reiterate istanze, non potè giamai dal Signor Commissario conseguire.

In esecuzione di tal decreto fecesi dal magnif. Tavolario Gio: Papa dopò le dovute, proprie, e solite ricognizioni la sua relazione, e con questa con certi indubitati segni della sua perizia diede il suo certo determinato parere, e sentimento, che il suolo contravertito, sù cui l'Illustre Duca intende fabbricare descritto, e delineato nella sua pianta nel *num.*4. color di rosso, per ogni verso, che considerato si fusse era proprio, e si appartenea al Consigliero Capozzuti, essendo indubitatamente lo stesso, che dalli Marini nel 1579. era stato succensuato a Fabrizio Trencia, e da questo poi per mezzo de' cennati possessori, e contratti era passato al Consigliero Capozzuti, come dalla relazione, *fol.69.*

Ravvisando l'Ill. Duca, che tal sentimento del Perito Papa destituiva di ogni giustizia, e di ogni speranza la sua intrapresa, se ne gravò domandandone la revisione; e li fù conceduta colla legge di doverla procurare fra lo spazio di giorni 20., altrimenti elassi il termine sarebbesi proveduto, che fusse remasta ferma la relazione del Tavolario Papa *fol.84.* passati non solo li 20. giorni ma sì bene cinque interi mesi, si domandò per parte del Cons. Capozzuti, che la relazione del Papa remasta fusse ferma, ed il S.C. per la sua solita equità non stimò, che tal dimanda avesse avuto all'intutto il suo luogo, laonde a 21. del mese di Giugno 1732. ordinò, che il Duca di Cirifalco fra lo spazio di 10. altri giorni avesse procurata la ordinata revisione, altrimenti elasso tal tempo la relazione fatta dal Papa fusse rimasta ferma, *fol.82.*

Passarono li 10. giorni, passarono anche tre mesi, e non si procurò la relazione del Primario, mà dopo questo tempo videsi, senza ne anche nuova requisitoria, prodotto negl'atti un foglio di dubbj del magnif. Primario,

mario, caratterizato dalle parti per revisione; in questo foglio il Primario disse, che egli non uniformavasi al parere del Papa per alcuni dubbij, che rendeano perplessa la sua mente, esprimè quali erano questi dubbj, e senza dare veruno sentimento conchiuse, che egli rimettevasi alla determinazione che avrebbe data il S.C.

Credè il Conf. Capozzuti, che di questa relazione non avesse da tenersi conto, ne per ordine, ne per giustizia, e che i dubbj che proponeva il Tavolario non erano sustenibili, a quale oggetto per evacuarli produsse lunghissima istanza anche sù l'appoggio di nuove scritture prodotte, che in ogni caso tali dubbj non poteano preponderare al determinato parere del Tavolario Papa, nondimeno propostasi la causa il S.C. avendo vieppiù per certo, e per incontrastabile, che l'appuramento, e la cognizione se il suolo controvertito era quello stesso, o altrimenti succensuato dalli Marini al Trencia, e con ciò se era, o altrimenti nel dominio del Conf.Capozzuti, che con il merito principale della causa, dovea unicamente, e principalmente dipendere dalla perizia, e secondo questa regolarsi; anche perche tale parimente era la strada che fin da principio di consenso peranche dalle parti in questa causa erasi eletta, e che perciò essendo stato dubbio, e perplesso il sentimento del Primario, in grado di revisione, in tale stato di dubbio non doveasi inerire all'azzione promossa dal Consigliero Capozzuti, a cui non potea giovare l'istanza prodotta per rimovere gli dubbj del perito, non essendo in balìa delle parti secondo le leggi del Regno, e la pratica del S.C.elidere con istanze le relazioni de'periti, perciò a'26.Settembre 1733. s'interpose decreto ordinante termine ordinario sù la pretenzione dedotta dal Consigliero Capozzuti, e fra tanto fusse lecito al Duca di Cirifalco continuare la fabbrica fino al primo piano *prestita cautiane de demoliendo viso exitu dicti termini.*

Avverso di tal decreto si produsse dal Consigliero Capozzuti la supplica di riclamazione, e perchè si fece conoscere alli Signori del S.C., che se 'l Primario in formando tal foglio di dubbj, o sia relazione, avesse inteso il Consigliero Capozzuti, e avuto presenti le scritture novamente prodotte, certamente sarebbe persuaso delli dubbj proposti, perciò si accordò il rimedio della riclamazione *habito colloquio*, impedendosi con ciò l'esecuzione del decreto; che non senza gran discrepanza erasi interposto.

In grado di tal remedio il Consigliero Capozzuti per rimuovere ogni difficultà, che dai dubbj del primario, e dalla sua relazione avesse possuto nascere, produsse perciò *formiter* istanza con cui disse, che li dubbj sudetti non erano sustenibili, ma che quando delli medesimi, perche proferiti da un perito. avesse potuto tenersi conto, egli *formiter* ne dimandava la revisione da commetterſi ad altro Tavolario coll'intervento del quale avesse a conferirsi tutto il S. C. sulla faccia

del

del luogo, ad oggetto che siccome la sua ragione del dominio del suolo controvertito era certa, ed incontrastile, si fusse anche resa tale, e notoria coll'ispezione oculare de'Signori del S. C., e colla nuova perizia di un Regio Tavolario *prævia bussula eligendo*.

Il S.C.sempre vieppiù avendo per certo, ed incontrastabile, che il merito principale, del giudizio presente dipendente dall' appuramento se il controvertito suolo era nel dominio del Consigliero Capozzuti unicamente dovea aversi dalla perizia, e che perciò era proprio della sua ammirabile giustizia, l'accertarsi di tal verità col sentimento determinato di altro perito, con cui avrebbero potuto, o dileguarsi, o ricever maggior forza li dubbj del Primario, perciò con suo decreto del dì 18.Luglio dell'anno 1737.*fol.*208.ordinò, che si conferisse sulla faccia del luogo tutto il S.C coll'intervento di un Regio Tavolario *prævia bussula eligendo*, il quale dovesse riconoscere, e riferire il preteso dall'una, e l'altra parte con formarne anche pianta.

In sequela di tal decreto seguì l'ordinato accesso del S.C.,e noi crediamo, che siccome agli occhi sulla faccia del luogo, così sia presente alla mente del S.C.la chiara certa, ed incontrastabil ragione del dominio del suolo controvertito presso del Consigliero Capozzuti.

Questa stessa ragione è stata con parere certo e determinato, e con certi, ed indubitati segni di sua perizia contestata, ed affermata dal magnifico Carelli nella sua esattissima relazione formata in sequela del decreto del S.C.Qual sia di quello Perito la probità,quale il sapere l'ha già presente il S. C. In che maniera questo perito ave adempito all'incombenza datali dal S. C., quante osservazioni, ed operazioni abbia egli fatto per l'appuramẽto della verità,come abbia avuto presente tutte le ragioni, proposizioni, e pretenzioni dedotte di entrambe le parti, come finalmente abbia unito, verificato, ed individuato, ciocche nelle scritture si legge, con ciocche sul luogo alla sua perizia si facea presente, lo comprenderanno li Signori del S.C.in compiacendosi di leggere la sua relazione,che a tale oggetto si è fatta stāpare; giacche dalla lettura sola di essa si pone in chiaro il vero merito di questa causa, e dopò tutto ciò fatto il sudetto Perito dà il suo parere non già dubbioso, irresoluto, e perplesso, ma positivo certo, ed indubitato uniformandosi all'intutto al sentimento dato dal Tavolario Papa, che egli riferisce, che cioè il suolo controvertito sia nel dominio del Consigliero Capozzuti, per esser il medesimo che dalli Murini nell'anno 1579. fusse succensuato a Trencia, da Trencia a Romano, e così successivamente passato al Consigliero Capozzuti, e che affatto egli non si uniformava col parere del Primario, li di cui dubbj esattamente rimuove, e dilegua. *Dovendo finalmente* (sono le parole) *dare il mio parere per la verificazione delli confini sudetti a tenore delle ricognizioni fatte, in conformità delli documenti negli atti prodotti,*

nien-

niente mi uniformo col parere del magnifico Primario, ma per tutto col parere del magnif.Tavolario Papa, non solo per le ragioni da esso assegnate nella sua Relazione, ma per altre ragioni dipendenti-no dalli documenti sudetti, e questi continua a riferire negli altri periodi susseguenti, come il tutto si legge nella sudetta relazione.

Questa relazione del perito Carelli è stata intimata all' Illustre Duca di Cirifalco, nè avverso la medesima vi è rimedio di revisione, nè vi puol essere, perche terza revisione, laonde rimane la medesima certa, ed incontrastabile,e perciò non sappiam vedere qual ragione mai possi aversi, e che uso mai possi farsi dell'infelice accortezza dell' Avversario in avendo contra la medesima prodotto una lunghissima istanza, che anche sulla vana lusinga di dover forsi ricevere maggior vigore ha prodotto stampata. Conciosiacosacche se egli crede di poter con quella far pompa del suo acume, era già questo noto, e per ciò quella inutile; che se poi si lusinga coll'ideali, ed affettate assertive, ed esagerazioni di errori, equivoci, abbagli, contradizioni, ed altri simili, per le quali tutta gonfia vedesi formata l' istanza sudetta, e colle quali ingiustamente si vuol caricare un'onorato perito, sol perche forte alli maneggi, ed alli riflessi ha dato il suo sentimento secondo li dettami della sua coscienza, e della giustizia, e verità, molto infelicemente egli s'inganna; mentre tralasciando, che il contenuto in tale sua istanza, e rispetto alli fatti, e riguardo alle riflessioni, e conseguenze, o assolutamente non è vero, o è fallace, ed improprio: la sudetta relazione, ne pregiudizio, ne ombra può ricevere dall'istanza, mentre siccome secondo le leggi de'Romani, ed autorità di tutti i DD.è certo, che in ciocche riguarda la perizia: *Peritis standum*, in modocche di quest' il parere deve esser la norma al giudice nel giudicare, così peranche attente le leggi del nostro Regno, sotto il titolo *de magistris artium* nella *prammatica* 2., & 3. inviolabilmente osservate nel nostro foro, contro le relazioni de'Tavolarj fatte per ordine de'Tribunali non vi è altro rimedio, o strada per inficiarle se non se quello d'altra perizia nelli dovuti, e prescritti termini di revisione. Onde è che tal istanza non merita risposta.

Ed in verità se il S.C.anzhe dell'istanza prodotta dal Consigliero Capozzuti avverso la relazione, o sia foglio di dubbj del Primario non volle tenere conto, e ragione, non ostante che quella relazione, siccome Incontrava fortissime opposizioni di ordine, così in sostanza non conteneva parere, ma sol tanto alcuni dubbj, ed ebbe per vero, e giudicò, che il dileguare tali dubbj, il farli conoscere per insussistenibili, non dovea esequirsi per mezzo d' istanze, argumenti, ragioni, e difesa delle parti; ma sì bene unicamente per la perizia, e sentimento di altro perito, a quale oggetto ordinò la revisione da farsi da altro perito, come mai può lusingarsi l'Avversario, che fatta già questa relazione con parere certo, determinato, concludente, esatto, ed apura-

puratissimo uniforme all'intutto al parere del perito Papa, in modocche tolti da mezzo, e risoluti li vani, ed insustenibili dubbj del Primario, li quali in se medesimi, e secondo il di loro essere niente conchiudono, nè poteano allegarsi a favore del Duca di Cirifalco, rimane consequentemente nello stato presente il sentimeuto uniforme, e certo di due periti, e periti megliori del Regno contra il quale non essendovi, nè potendovi essere gravame alcuno di revisione non è, nè può essere il Duca di Cirifalco in stato di essere inteso, e perciò la sua vanissima, benche lunga istanza non merita considerarsi, non che ricevere risposta.

Essendo adunque tale quale dicemmo lo stato della causa presente, rimane certa, ed incontrastabile la ragione, & azzione dedotta dal Consigliero Capozzuti, che cioè sia suo proprio, e nel suo dominio il suolo, in cui l'Illustre Duca intende fabricare. Due proposizioni, o a meglio dire due fatti era necessità, che si fussero al S.Consf.giustificati per render certa, ed indubitata la sudetta verità. Primo che il Territorio nel 1579.dalli fratelli di Murino succensuato a Fabrizio Trencia, spetti, e si appartenghi, e sia nel dominio del Consigliero Capozzuti e questo si legge dalli pubblici, e solenni documenti negli atti prodotti, in modocche dalle parti non si può contrastare, ne si contrasta; l'altro che il suolo controvertito sia quello istesso, che nel 1579.fù dalli Murini succensuato a Fabrizio Trencia, e che indi, come dicemmo, è passato al Consigliero Capozzuti, e questo fatto contrastandosi dalle parti, e volendosi dal S.C.appurare per mezzo de' Periti eletti di presente, con la pruova megliore, che si poteva desiderare, perche coll'uniforme sentimento de'sudetti due Periti in grado anche di terza revisione è rimasto con veri, e certi segni di perizia, colla ricognizione di fatti permanenti, ed incontrastabili, e colla verificazione di confini notorj, ed indubitati descritti in Istrumenti pubblici, è rimasto, dicemmo, certo, ed indubitato, e da non potersi ponere in controversia, che cioè tal suolo controvertito, è quello stesso succensuato dalli Murini a Trencia per il canone di docati 29 4.12., e perciò spettante al Consigliero Capozzuti da lui comprato collo stesso censo di annui docati 29. 4.12.consequentemente essendo nello stato presente l'azzione, e la ragione promossa dal Consigliero Capozzuti rimasta chiara, liquida, notoria, ed incontrastabile, non può se non se con orrore sentirsi l'ingiustissima intrapresa del Duca di Cirifalco in voler fabbricare nel suolo altrui, o di non voler demolire le fabbriche cominciate.

Dicemmo che il dominio del suolo presso del Consigliero Capozzuti rimane di presente provato colla pruova migliore, che possa desiderarsi, e che questa pruova renda indubitato il doversi inibire al Duca il proseguimento della fabbrica, anzi ordinarsi la demolizione della fabbrica principiata, perocche il giudizio dedotto dal Consigliero Ca-

pozzuti sì fù, come cennammo, che il suolo controvertito sia sito fra li fini, e confini del territorio censuato dalli Murini a Trencia, e percio esser porzione di quel territorio, e come tale suo proprio, e nel suo dominio, laonde la questione e la controversia presente è di confine. Questa, e simili controversie la legge prescrive, li Dottori insegnano, e la prattica hà ricevuto, che abbiansi a veder diterminate con il sentimento, secondo il quale abbia il Giudice a giudicare; è nota la disposizione del *testo* nella *leg. si irruptione* §. *ad officium ff. finium regundorum*, ove il Giurisconsulto *ad officium de finibus cognoscendis pertinet Mensores mittere, & per eos derimere eam finium quæstionem*; concorda il testo nel *cap. quia indicante de præscript.* ivi: *Agrimensoris definitione eam faciatis in vestri præsentia terminare*, e nel §. *quod autem Authen. de non alienand. rebus Eccl.* la *l. si fines* 3. §. *finium regundorum, & tunc Agrimensor ingrediatur ad loca, ut patefacta veritate hujusmodi litigium terminetur Fontanell. dec.* 90. *nu.* 18. *decis.* 95. *num.* 15. *Larrea dec. Gran.* 41., & 47. *num.* 13., e 14. *Afflict. decis.* 135. *n.* 4., ivi: *Ursillo n.* 2., & *decis.* 253. *nu.* 3. *Prato tom.* 3. *discept. Senn. cap.* 45. *num.* 46. *Casar. quæst.* 17. *num.* 23., e 26. *Grat. disceptat. forens. cap.* 600. *n.* 23. *Gio: de Amicis cons.* 102. *col.* 3.

Ed in effetto in questa causa il S. C. ave avuto per vero, e per indubbitato, che la lite fusse stata semplicemente de' confini, e perciò con il suo decreto pose in uso la disposizione del cennato Testo della *L. si irruptione*, inviando il Perito alla discifrazione de' confini, dallo che per anche ne nasce, che qualunque mai fusse il giudizio presente, avendo il S.C. eletto la via de' Periti, il sentimento di questi deve attendersi, ed il di loro parere produce pruova pruovata degli fatti, sulli quali devesi interporre la giudicatura, secondo si deduce dalla *L.* 1. *ff. de vent. inspiciend. L. bonorum ff. de bonorum possessione L. intestato ff. de suis, & legitimis l. semel C. de re militar. lib.* 12. *l. septim. ff. de statu hominum, Rota cor. Coccin. decis.* 442. *num.* 8. ivi: *Periti referre debent, Judex autem secundum eos judicare. Casar. quæst.* 17. *num.* 13. *Berot consil.* 70. *num.* 1. *Riminald. jun. cons.* 30. *cons.* 22. *per tot. Farinac. part.* 4. *quæst.* 127. *n.* 133. Perciò il dottissimo *Giovanni Brunneman* sulla *l.* 8. *ff. finium regundorum* coll'autorità di *Wissembecio*, *di Mynsingerio*, *di Geronimo di Monte*, ed altri disse, che se il Giudice receda *a judicio peritorium*, *litem suam facere videtur*.

Ma su di ciò non necessita di addurre altra legge, o autorità de' Dottori, mentre li stessi decreti interposti in questa causa, ed il consenso medesimo d'entrambe le Parti dimostrano con evidenza d'essersi avuto per indubitato, che il merito principale di questa causa dipendeva dalla perizia, giache da quella necessariamente dovea apparire, se il suolo controvertito era nelli confini del territorio dalli Murini succensuato al Trencia, e con ciò conseguentemente nel dominio del Consiglier Ca-

poz-

pozzuti; o altrimenti; e che secondo la pruova di tal fatto; che sarebbesi avuta dalla perizia, avrebbe dovuto nascere la giudicatura. Nel 1731. quando la prima volta il S.C. interdisse al Duca di Girifalco il fabricar nel suolo controvertito, ordinò che il Tavolario Papa riconoscesse, e riferisse il suddetto fatto dedotto dal Consigliero Capozzuti. Ed ecco, che giudicò, che la pruova, e liquidazione di tal fatto, onde avea da dipendere la decisione della causa, colla perizia dovea farsi; Questo decreto fu accettato da entrambe le Parti, le quali con ciò consentirono, che per mezzo della perizia doveasi il giudizio presente terminare. Si fa la relazione dal Papa; E perche con questa provavasi già, che 'l dominio del suolo era del Consigliere Capozzuti; il Duca di Girifalco conoscendo, che la giudicatura del S. C. a vista di tal relazione non poteva esserli se non se contraria, se uso del rimedio dalle leggi stabilito della revisione. Se li concede questa dal Sac.Conf., avendo sempre più per certo, che dovendosi aver la pruova dal sentimento del Perito, fino a quando questa non rimanea senza gravame, non potevasi giudicare nella causa. Nasce, benche fuor di tempo, e nullamente il foglio de'dubbj, o sia relazione del Primario; e questi dubbj del Perito servono di pretesto al Duca per rendere almeno dubbia l'azzione del Consigliero Capozzuti. Inerisce a tal pretesto il S.C., benche con quella discrepanza, che l'essersi accordata la reclamazione *habito colloquio*, e ferma restando l'inibizione di fabricare, può bene far dedurre. In grado di rimedio, stima, e determina il S.C., che la certa, ed appurata perizia dovea essere l' unica norma per la cognizione, e pruova di quella verità, sù cui doveasi giudicare, perciò ordina la seconda revisione, eligendo altro Perito, e questo decreto s' accetta da entrambe le Parti, sforzandosi entrambe e con scritture, e con argomenti, e con osservazioni di persuadere per la sua parte il Perito. Laonde non può dubitarsi, che il S. C., e le parti medesime hanno avuto per incontrastabile, che la pruova del dominio del suolo controvertito, cioè, che il suolo controvertito fusse fra li confini del territorio, e con ciò porzione di quello succensuato dalli Murini a Trencia, o altrimenti dovea aversi, appurarsi, e liquidarsi colla Perizia. Conseguentemente se di presente tal pruova a favore del Consigliero Capozzuto è rimasta certa, ed incontrastabile con il sentimento uniforme di due Periti, quali sono li Tavolarj Papa, e Carelli, e contro tal perizia non vi è, nè vi puol' essere altro gravame, devesi fuor di ogni dubbio secondo tal perizia giudicare a favore del Consigliere Capozzuti, non meno in confermandosi l'interdetto di non fabricare, che in ordinandosi la demolizione delle fabriche già fatte in detto suolo, come quello, che non può più altercarsi d'esser proprio, e nel dominio del Consiglier Capozzuti.

Ne crediamo esser degna di risposta quell'opposizione, che altra volta, benche in tempo men felice per noi, è stata però infelice per l' Illustre

Duca, che cioè l'azione del Consigliere Capozzuti abbia bisogno di termine su'l motivo del possesso forsi tenuto di detto suolo dal Duca, perche, se questa opposizione sussistesse per ordine, niente potrebbe nuocerci per giustizia; conciosiacosache si supponga per ipotesi, che l'azione promossa sia ordinaria, qual vantaggio può ritrarne il Duca se presentemente già costa al S.C., che la ragione, sù cui il Consiglier Capozzuti si fonda è certa, perche dimostra a se appartenere il dominio del suolo.

E qual speranza mai potrebbe egli l'Illust. Duca concepire in facendo uso di tal motivo d'ordine, se di presente già si fa chiaro, che nell'esito del termine non può egli se non se succumbere; Oltreche minor pruova di sua ragione bastarebbe al Consigliero Capozzuti, peroche fino all' esito del termine si sostenga l'interdetto di fabbricare: Il giudizio della revocazione del contratto in vigore della constituzione, *Constitutionem Divæ memoriæ*, è ordinario, ma non perciò quello pendente, e lecito al possessore del feudo in esso innovare. L'azzione del congruo, del ritratto, della prelazione prima dell' ultima novella constituzione sottoponevasi al termine ordinario, ma fino al suo esito non era permesso al successore della casa, del podere di fabbricare, o di mutarne la forma.

2 Ne sù tal proposito sarebbe da considerarsi, comecche notoriamente vanissima l'ideale cautela del *præstita cautione de demoliendo*, giacche anche ne i giudicj di servitù è riputata di niun vigore, giammai scorgendosi demolite le fabbriche, siccome avvertì il *Reg. de Rosa* nella sua *pratica civile cap.* 13. *nu.* 54., e prima di lui lo notò il Senato di Parigi al riferire di *Dionigi Gotofredo* nella *l.* 5. §. 17. *ff. de operis novi nunciat. litt. Z.*, ove ne allega la ragione: *Præstat enim injuriam ab initiis ipsis arceri, quam post eam acceptam id quod interest consequi.*

Ma ne i giudizj di proprietà è affatto riprovota, anzi proibita tal cautela, non potendosi giamai permettere innovarsi cosa alcuna nel fondo di cui il dominio ad altri si appartenga, giacche qualora innovazione alcuna pretendasi fare da altri nel nostro proprio fondo, il giudizio *novi operis renunciationis* al dire del Giureconsulto nella *l.* 5. §. 9. *cit. tit. causam naturalem* a differenza dell'altre ragioni di simili giudizj, che sono, *aut publicæ, aut impositiæ*.

Or quando attentisi nell'altrui podere di edificare quantunque il cennato giudizio *novi operis nunciationis* possa instituirsi *ex causa naturali*, nientedimeno avverte il Giureconsulto *Vulpiano* nella stessa *leg.* 5. *cit. tit.* §. 10. meglio essere il ricorrere dal Pretore, overo *per lapilli ictum* il prosequimento della fabbrica impedire, giache in tal maniera colui ha ricevuto l'inibizione, se mai continuar la volesse, l'equità richiede proibirsi il proseguimento, eccone le parole: *Meminisse autem oportebit, quoties quis in nostro ædificare, vel in nostro immittere, vel proicere vult: melius esse eum per Prætorem, vel per manum (idest*

per

per lapilli iƨum) prohibere, *quam operis novi nunciatione* . . . .
. . . *Et si fortè in nostro aliquid facere quis perseveret ; equissimum erit interdicto adversus eum quod vi , aut clam , aut uti possidetis, uti.*

Sicche quando pure la cauzione dovesse permettersi negli altri giudizj *novi operis nunciati*, affatto riprovata sarebbe nel giudizio in cui versiamo, se in esso non trattasi d'impedire il proseguimento della fabbrica nell'altrui territorj, ma trattasi di doversi proibire a colui, che ha tentato commettere l'usurpazione di un fondo non suo, e con tanti indizj di poca buona fede, che niente in esso innovi diffenziente il di lui legittimo Padrone, il quale prevalendosi de'cennati interdetti, può il proseguimento della cennata innovazione proibire.

Ma nel nostro caso, non può affatto entrarvi alcun dubbio, mentre la ragione del dominio, fondamento dell'azione vien liquidata, e si dimostra al S.C. colla pruova migliore, che, come dicemmo, può desiderarsi, anzi con quell'istessa pruova, che il S.C. colli suoi decreti ha prescritto, e le parti hanno avuto per indubitato di dover esser la pruova invincibile per il fondamento, e norma della giudicatura.

Tale opposizione però non è più propria da proponersi, come quella, che altra volta nel concorso di minor ragione è stata ributtata; nell' anno 1731., allora quando dal S.C. si ordinò la prima voita l'interdetto di fabricare, sù di tale opposizione facevasi dal Duca tutto lo sforzo, allegavasi il suo preteso antichissimo possesso, la qualità del giudizio, l'antichità delle scritture, la dubbiezza dell'azione, ciò non ostante esecutivamente il S.C. ordinò l'interdetto, benche in quel tempo l'azion proposta non si fusse affatto liquidata con il sentimento del Perito, e con lo stesso decreto il S.C. eliggè la via de' Periti, lo che importa, & è proprio del giudizio esecutivo. E benche nel 1733. doppo la relazione del Primario avesse dato termine ordinario, ciò nacque, come dicemmo, in occasione delli dubbj promossi dal Primario, li quali rendendo presso alcuni del S. C. dubbia l'azione del Conf. Capozzuto, operarono, che a termine ordinario l'avesse sottoposto, non perche ordinaria fosse l'azione, ma perche dubbia si costituiva dalli dubbj del Primario, che non erano in quel tempo contradetti, ne dileguati da altro Tavolario. In fatti avendo in grado della reclamazione accordato *habito colloquio*, il S.C. ordinata la nuova perizia, giudicò già, & ebbe per vero, che qualora quella fusse stata favorevole al Capozzuto, perche la sua azione scevra dalli dubbj del Primario fosse rimasta provata con il sentimento certo del Perito, esecutivamente avrebbe inerito alla sua azione, rivocando il decreto del termine, e la licenza data a fabricare; ne questo può negarsi, perche altrimenti, se anche in tale caso avesse considerato l'azione ordinaria, s'averebbe a supponere un' assurdo affatto impossibile all' ammirabile accortezza, e giustizia del S.C., che cioè inutile, ed improprio sarebbe

rebbe

rebbe ſtato l'ordinar la nuova perizia, che in quel caſo nella compilazione del termine ſoltanto avrebbe dovuto farſi.

Oltrache di preſente, che con il parere uniforme di due Periti è rimaſto indubitato, che il Duca per invadere, ed occupare il ſuolo controvertito, in eſſo fabricando, ave prima attentamente, *& de facto* rotto, ed indi devaſtato il muro antico di fabrica dividente il territorio d'eſſo Duca del detto ſuolo, dovrebbe in vero non eſſere più nella libertà di comparire con fronte ſerena nel S.C.a pretendere continuazione di quella fabrica, che avea avuto il ſuo cominciamento da un ecceſſo, da un attentato.

Ma tuttociò non v'è neceſſità d'eſaminare. Adeſſo il S.C. ha già preſente, e provato colla perizia da lui ordinata, che 'l ſuolo controvertito è proprio, e nel dominio del Conſigliere Capozzuto, perche ſito fra li fini, e confini del territorio, e con ciò parte di quello ſuccenſuato dalli Murini a Trencia per il canone di docati 29.4.12. che indubitamente, ed in virtù di pubblici, ſolenni, incontrovertibili iſtrumenti è paſſato, ed è proprio collo ſteſſo peſo del cenſo d'annui doc.29.4.12. del Conſ. Capozzuto. Contro queſta perizia non vi è, ne vi può eſſere altro gravame, conſeguentemente *ſi hoc patet expreſſe*, deve ſecondo tale evidenza giudicare, e ſe in ſimili termini, a riferire di *Weſſembecio in ff. finium regundorum num. 7.* di *Minſigerio ſingul. 6. obſer.37. num.5.* di *Geronimo de Monte* nel ſuo celebre trattato *de finib. cap.69. num.2.*, di *Schpliz in proemio tit.41. num.5.* di *Giovanni Brunneman in l.8. ff. finium regundorum*, ciaſchednno Giudice nnn deve richiedere altra pruova, ma eſecutivamente decidere; molto più ciò è proprio del ſupremo Tribunale del S.C. non meno per la ſua ſomma autorità, che per il ſuo ammirabile inſtituto di giudicare *tamquam Deus, & ſola facti veritate inſpecta*, la quale già nel caſo preſente apparendo, e con quella evidenza, di cui ne migliore, ne più concludente potrebbe deſiderarſi nell'eſito di qualunque termine può, e deve beniſſimo eſſere ſoſtegno di decreto definitivo, con cui confermandoſi l'interdetto al Duca, e demolendoſi le fabriche cominciate, reſti il ſuolo libero d'ogni impedimeuto nel dominio del Conſ. Capozzuto, che quello ha legitimamente acquiſtato, e per cui oltre del primo prezzo, ha pagato, e corriſpoſto il cenſo nell'intiera ſomma di doc.29.4.12.

Nel conconcorſo d' evidenza sì indubitata della ragione dal Conſ. Capozzuto ſembra già nè neceſsario, nè proprio l'entrare in altro eſame, e molto meno il riſpondere alle oppoſizioni propoſte dal Duca di Cirifalco cumulate nella ſua ultima inſtanza, mentre lo ſtato preſente della cauſa non rende più controvertibile, nè ſoggetto a diſputa il dominio del ſuolo preſſo il Conſ. Capozzuto, locchè è il coſtitutivo dell'azzione promoſſa, e sù cui deve il S.C. giudicare, ma ad oggetto, che l'accorto avverſario all'eſſere voluminoſo della ſua iſtanza

all'ap-

all'apparente forma della stampa; alle reiterate, e gonfie asſertive di equivoci errori, abbagli (mezzi termini infelici, delli quali la sua mala causa l'obliga a far uso per ostentare quella ragione, che non ha) non si facci lecito d'aggiugnere l'esaggerazione di non aver forsi quella per il suo ideale, e non vero peso ricevuta risposta, perciò fuori d' ogni bisogno, & a motivo di sodisfarlo soltanto facciamo la

SECONDA DIMOSTRAZIONE;

In cui si fa chiaro, che l' opposizioni si promuovono dall' Illustre Duca di Cirifalco contra il dedotto, ed appurato dominio del suolo controvertito presso il Consigliere Capozzuto, sincome sono attento lo stato della causa, ed il di loro essere improprie, inadatte, fallaci, ed insostenibili, così in sensu veritatis *ad altro non contribuiscono, se non se a rendere via più certa, e notoria la ragione del detto dominio del Consigliero Capozzuti.*

IL suolo controvertito è sito fuori la Porta di Constantinopoli nella strada, che dalla detta Porta per li Regj Studj conduce al Monastero di S. Eusebio descritto in pianta colorito di rosso. Confina da Levante con il giardino, che l'Illustre Duca di Cirifalco contiguo ad altra sua antica casa Palaziata possiede descritto in pianta , dal qual giardino però era nel tempo della tentata fabrica diviso per l' intiera linea di confinazione da un antico, e ben grande muro di fabrica descritto in pianta Verso Mezzogiorno con l' anzidetta strada publica, che dalla Porta di Constantinopoli per li Regj Studj conduce al Monastero di S. Eusebio descritto iu pianta Verso Ponente con la via traversa descritta in pianta , e con la casetta posseduta anche presentemente dall' eredi di D. Antonio Guindazzo, la quale non si difficulta esser fabricata nello stesso tenimento del suolo controvertito descritto in pianta , e da Tramontana con il giardino o sia muraglione fatto per sostenere il Terrapieno del giardino della cennata casa Palaziata posseduta dal Consigliero Capozzuti, e comprata coll' intiero suo stato dall'erede di D. Antonio Guindazzo descritto parimente in pianta con il giardino , e con la casa dello Scrivano di Marco, che non si difficulta essere stata uno corpo, comeche sua parte, e membro, con la intiera casa, e suolo venduta dall' eredi del detto D. Antonio Guindazzo al Consigliero Capozzuto descritta in pianta.

Que-

Questo suolo controvertito nella suddetta maniera confinato, e misurato per palmi 235. ha dedotto il Consigliero Capezzuto esser suo proprio, e nel suo dominio, perchè è lo stesso comeche compreso, e sito fra li fini, e confini del Territorio nel 1579. dalli Murini succensuato a Fabrizio Trencia per il canone di ducati 29. 4. 12., che di presente in virtù di publici solenni strumenti nell'atti prodotti fuori d'ogni dubio spetta, ed è nel dominio d' esso Consigliero, con lo stesso peso d'annui ducati 29. 4. 12.

Qual si fusse il Territorio succensuato dalli Murini a Trencia s' ha dal pubblico, e solenne istrumento del 1579. nelle seguenti parole: *Quodam petium Territorii vacui, & hortoliti i dimidii modii in circa ad mensuram Neapolitanam siti, & positi extra, & prope Portam Sanctæ Mariæ Constantinopolis de Neapoli, & propriè in loco dicto à Carboniello, noviter vero del Monistero S. Eframi novi juxta bona hæredum quondam D. Antonii Caraccioli, juxta bona hæredum qu. Capitanei Fonseca; juxta viam publicam, quæ vadit ad dictum Monasterium S. Eframi, juxta quandam aliam viam publicam palmorum viginti latitudinis transversam apertam in dicto loco per quondam Vincentium Carafa quondam Rainaldi directum Dominum soli prædicti, & aliorum bonorum contiguorum virtute cautelarum; Absque ullo onere excepto, & reservato à quodam annuo reddito, sive censu emphyteutico perpetuò ducatorum octo cum dimidio in circa debito, & solvendo annis singulis in perpetuum hæredibus dicti quondam Vincentii virtute publici istrumenti rogati in eadem Curia manu dicti Notarii Nicolai, & à quodam Banno, seù Bannis Regiis pro conficienda vulgò quadam Chiavica, & pro costitutione novorum murorum dictæ Civitatis fol.* 17. *lit.* B. contesta la stessa descrizione de' confini nella succensuazione, che del detto Territorio nel 1581. fece il Fabrizio Trencia ad Antonino Romano coll'aumento bensì d' alcune altre fabriche, e giardino, e con un altro pezzo di Territorio di palmi 9. contiguo al detto suolo alienatoli dall' erede del quondam Capitan Fonseca *fol.* 30.

Che il suolo controvertito sia parte del detto Territorio succensuato al Trencia, comeche sito fra li fini, e confini descritti, e che comprendevano e contenevano il detto Territorio succensuato al Trencia. Questo è il fatto appurato contestamente, ed indubitatamente dal perito Papa, e dall'ultima perizia del Tavolario Carelli, mentre essi con certi ed indubitati segni della di loro perizia, colla pruova incontrastabile nascente dall'ispezzione oculare commune a tutti, ma molto più sensibile, e manifesta al Perito, e colla verificazione delli fatti, e circostanze apparentino dalli publici, ed indubitati documenti hanno verificato li suddetti fini, e confini essere quelli stessi fra li quali si contiene, e comprende il suolo controvertito. Poiche hanno verificato il primo, certo, ed indubitato confine espresso nell' istrumenti: *bona hæredum quondam D. Antonii Caraccioli*, ed essere quello, per

cui

cui il suolo controvertito da Levante confina colli beni del Duca di Cirifalco possessore delli beni del fù Antonio Caracciolo. Han verificato il secondo certo indubitato, invariabile, ed impreteribile confine espresso nell' istrumenti *juxta viam publicam quæ vadit ad dictum Monasterium S. Efrem*, ed essere quello istesso, per cui il suolo controvertito confina verso Mezzogiorno, cioè la strada, che fuori la Porta di Constantinopoli dalli Regi Studj conduce al Monastero di S. Efrem descritta in pianta, ove anche stà sita la casetta posseduta tuttavia dall'eredi di Antonio Guindazzo, che non si difficulta essere fabricata nel tenimento dello stesso suolo descritta in pianta; Han verificato il terzo certo, indubitato, invariabile confine espresso nell' istrumenti *juxta quamdam aliam viam publicam palmorum* 20. *latitudinis transversam, apertam in dicto loco, per quondam Vincentium Carafa quondam Rainaldi*, ed essere quello istesso, per cui il suolo controvertito confina verso Ponente colla detta strada traversa aperta dal fù Vincenzo Caràfa di Rinaldo descritta in pianta. Han finalmente verificato il quarto, ed ultimo, certo, ed indubitato conne espresso nell' istrumenti *juxta bona hæredum quondam Capitanei Fonseca*; ed essere quello istesso, per cui il suolo controvertito, che è porzione del Territorio succensuato a Trencia, in cui stà il giardino, e parte della casa del Consigliero Capozzuto, confina, ed attacca verso Tramontana con il complimento della casa del Consigliero Capozzuto, e delli beni superiori, che non si difficulta, e consta da tutte le scritture nell'atti prodotte d'essere stati beni dell' eredi del fù Capitan Fonzeca, descrittti in pianta.

Laonde stante la sudetta certa, indubitata, ed incontrastabile verificazione han contestato li Periti essere evidente, che il suolo controvertito sia nel dominio del Consigliero Capozzuto, mentre nel suolo controvertito, conchiude il Tavolario Carelli, si verificano li confini suddetti, e non altrimenti. E questa verità appurata, e verificata colla perizia, viene contestata con fatti certi, e permanenti, con circostanze indubitate, ed apparenti, e con riflessioni sì concludenti, che la rendono invincibile, come dalla relazione si legge, e noi da qui a poco brievemente d'alcuni ne faremo parola.

A tale, e tanta incontrastabile evidenza qual mai può credersi d'essere il fondamento della contradizzione dell'Avversario.

Dice in primo luogo, che il Territorio censuato da Marini a Trencia fu di palmi 399., e che d' altri palmi 9. apparisce avere il Trencia succensuatario fatto acquisto dall' eredi del Capitan Fonseca, che perciò possedendosi già dal Consigliero Capozzuto nella sua casa Palaziata, e giardino maggior capacità di suolo, importante secondo la misura palmi 429. non abbi perciò, che pretendere nel presente giudizio, che con franchezza notabile caratterizza per giudizio di reintegrazione su il suolo controvertito, e con un maestrevole insegnamento al Perito conchiude, dicendo, che dovea avver-

C tire,

tire, che senza l'esibizione d'altro acquisto, non poteasi sostenere il giudizio promosso di reintegrazione, ed usurpazione: quasiche l'onorato, e probo Tavolario in vece d'esattamente adempire l'incombenza di appurare colla verificazione de' confini l'identità del suolo datali dal S.C. come ha fatto; dovuto avesse assumersi le parti d'Avvocato in esaminando la qualità del giudizio, ed in questo esame, a similitudine della non molta buona fede pratticata dall' Avversarj, potuto avesse caratterizzare il giudizio presente per quello che non è, ed altrimenti di quello, che noi dicemmo leggersi nell' istanza del Consigliero Capozzuto.

La vanità di questa opposizione è in se medesima evidente; mentre tale notoriamente si ravvisa, sulla sola considerazione de' termini della presente causa, che l'Avversario, o finge di non comprenderli, o con visibile accortezza li confonde. Non trattasi, nè la questione frà il Duca di Cirifalco, e 'l Consigliero Capozzuto s'è di quantità del suolo conceduto dalli Murini al Trencia nel 1579. in modoche dal Capozzuto si pretendesse dimostrare la quantità del detto suolo essere stata di maggior capacità delli primi 399. Anzi sincome non è tale la questione presente, così quella sarebbe una questione da potersi trattare soltanto fra l'eredi delli primi Possessori, ed il Consigliero Capozzuti; e frà essi ne anche sarebbe questione sostenibile, mentre a favore del Capozzuti, oltre la pruova dell'altri acquisti fatti da'suoi antecessori, la quale anche può desumersi dalla succensuazione fatta ad Antonino Romano, e dalla partita di Banco ove l'acquisto fatto da Ottavio Spagnolo si cenna, certa, ed incontrastabile sarebbe la ragione d'esser sua propria, e nel suo dominio l'intiera quantità del territorio compresa, e contenuta fra li fini, e confini descritti nell'istromento di succensuazione fatta dalli Murini al Trencia, ancorche di molta maggiore estenzione delli 399. palmi, si rinvenisse, semprecche fra li d. confini si comprendesse; essendo per legge indubitato, che li confini sono certa pruova, e dimostrazione della quantità del suolo, e che tuttociò, che si contiene, e comprende fra li confini descritti, è compreso nella vendita, e nella concessione. Lo dispone il Giureconsulto *Alfano* nella *l. qui fundum 45. ff. de evictionibus. Qui fundum tradiderunt jugerum centum fines multo ampliores emptori demonstraverunt, si quid ex iis finibus evinceretur pro bonitate ejus emptori præstandum esse, quamvis id quod relinqueretur centum jugera haberet conventa l. 19. fines C. de evict. l. Æde Sacra* §. 1. *ff. de contrahenda emptione*, e per massima indubitata, e ricevuta l'attesta *Geronimo de Monte de finib. regund. cap. 58.* ivi: *Confinia mensuram indicant, & rem designant, & quidquid est intra includunt. Giacomo Cujac.* nella *l. si fines C. de evict. Oltrado cons. 197. dec. 68. nu. 4.*

Ma come dicemmo non trattasi, ne si questiona di quanti tà del suolo con-

conceduto, ma trattasi, e si questiona della sola identità del suolo conceduto dalli Murini a Trencia, che cioè tal suolo designato, e circoscritto da'suoi confini nel detto Istromento espressi, che indubitatamente spetta, ed è nel dominio del Consigliero Capozzuto sia lo stesso, e comprenda il suolo controvertito, che non è di maggior capacità, come quello, che indubitatamente è compreso fra li fini, e confini nelle succensuazioni descritti. Questo è il giudizio, e l'azione dedotta dal Consigliero Capozzuto dicendo, ch'essendo suo tal suolo controvertito, debba inibirsi al Duca il fabbricarvi, ed ordinarsi la demolizione dell' incominciata fabrica; essendo adunque la pruova, giustificazione, ed appuramento di tal identità di suolo, che è il costitutivo dal presente giudizio, rimasta già presentemente in seguela di ciò; che ha ordinato il S.C., liquidata, certa, ed incontrastabile, e con ciò essendo certo, che il suolo controvertito sia *identicè* lo stesso dalli Murini al Trencia conceduto, e con ciò nel dominio del Capozzuto, notoriamente già si conosce, e forza s'è, che si confermi essere strana, vanissima, insussistente, e impropria nel giudizio presente la proposta opposizione. anche perche qualunque sia la capacità del suolo della casa, e giardino del Consigliero Capozzuto, con qualunqne titolo abbialo acquistato, abbiano per fine, o altrimenti titolo legitimo, ciò non è, ne può essere dell'ispezzione presente, non può, ne deve proponersi dal Duca di Cirifalco, ne mai questo deve pretendere, o se li deve concedere il fabbricare in quel suolo, che certamente, e prontuarimente si dimostra non solo non esser suo, ma esser del Consigliero Capozzuto, qual si è il suolo controvertito.

Conosce già, e forza l'è, che confessi tal verità il dotto Avversario, e perciò ammettendo già virtualmente per vanissima la sudetta opposizione, riduce tutta la sua difesa in volere sostenere, e dimostrare, che la verificata confinazione non sussista, mentre suppone, che il confine della strada publica espressa nell'istrumenti, e verificato d'esser la strada publica, che dalla Porta di Costantinopoli per li Regj Studj conduce al Monastero di S.Efrem, segnata in pianta, suppone non esser, ne doversi verificare, ne costituire nella detta strada publica, che da'Studj conduce a S.Efrem, ma si bene nella strada di sopra, che dal Monistero de'PP.Agostiniani conduce allo stesso Monistero di S.Efrem segnata parimente in pianta, nella qual strada di sopra stà sito il Cortile della casa Palaziata del Consigliero Capozzuto. Suppone in oltre, che costituendosi per confine della strada publica espresso nell' istromento la sudetta strada di sopra, abbia già il Consigliero Capozzuto, e possegga li primi 399.censuati dalli Murini al Trencia colli palmi 9.dal Trencia acquistati dall' eredi del Capitan Fonzeca, e che in questo suolo di casa, e giardino posseduto dal Capozzuto, ponendosi per confine la strada publica di sopra, si verifichino l'altri confini descritti nell'Istromenti, poiche dice, si verifica il confine della strada tra-

verfa, si verifica quello delli beni di Caracciolo, e si verifica anche questo delli beni di Fonzeca nelli nove palmi di suolo conceduti dall' eredi del Capitan Fonzeca al Trencia. La pruova di tale sua intrapresa la costituisce in voler dimostrare, che non sia vero, che la sudetta strada di sopra, che egli pone per il confine della strada publica, espresso nell'Istromenti era chiusa nel 1779., come da noi con il publico, e solenne istromento passato nel 1781. tra Massenzio d'Ambrosio, e li fratelli di Trencia chiaramente si dimostra, ma che era quella aperta, a quale oggetto riflette sù il detto Istromento dal 1781., supponendo, che la strada in quello convenuta d'aprirsi, dovesse intendersi della via laterale, che conduce alla Chiesa di Materdei; rapporta le assertive dell'Istromenti del 1770., del 1774., e del 1778., ove facendosi menzione nell' Istromento del 1774. del territorio del Monistero di S. Efrem, si dice confinante con tre vie publiche, ed in quelli del 1770., e del 1779. delle case prima censuate a Faustina Rametta, e Giampaolo Mantone oggi possedute dalli Brancacci, dalli Schettini, e dallo stesso Consigliero Capozzuti per averla ricevuta in dote, la stessa, che fù del Mastro di campo Robustelli, situate dette case nella detta strada di sopra, e si dice nell'assertiva confinate colla strada publica. Fa in fine altre riflessioni, e tutti li sforzi possibili per dimostrare, che la detta strada era nel 1779. aperta, e che perciò in quella strada, e non già in quella di sotto, che dalli Studj conduce a S. Efrem si verifichi, e debba costituirsi il confine della strada publica, *quæ vadit ad dictum Monasterium Sancti Efraim* espresso nell' Istromeuti della successione del territorio fatta dalli Murini a Trencia; sù di ciò, perche conosce già, che come Avvocato non ha, ne può avere, non ostante la sua somma passione, modo da sostenere l' ingiusta intrapresa, mutando essere, e carattere, assume, ed imprende da novello Perito tutta la di difesa dell'Illustre Duca, e tutto del suo novo istituto soddisfatto si delizia a man franca di caricare d'errori, d'equivoci, d'abbagli la relazione del perito Carelli.

A rendere vana, fallace, ed insussistente la divisata opposizione, basta soltanto considerare, che tuttociò, che nella medesima si propone, tutto preventivamente si fece presente dall' Avversario al Tavolario Carelli, il quale nella sua relazione dopo le dovute, ed esatte osservazioni, e ricognizione fatte a tal proposito, rispondendo partitamente a ciascheduna proposizione, e risolvendo, e ponendo in chiaro l'equivoci, e la confusione, che dalli cennati istrumenti l'Avversario volea indurre per sostegno della cennata opposizione, riferisce esser indubitato, contesta, non esser affatto la medesima sussistente, onde giusto, e proprio sarebbe, che della stessa non avesse dovuto a farsi parola.

Giova però, che li Signori del S.C. tenghino presente, che l'Avversario nudo già di ogni appoggio, e ragione, riducendo oggi tutta la sua difesa a voler dimostrare contra una verità notoria, e con la perizia

rima-

rimasta indubitata ; che il confine della strada publica descritto negl' instrumenti della succensuazione fatta dalli Murini a Trencia, abbiasi a verificare, e constituire non già nella strada di sotto, che dalla Porta di Costantinopoli per li Regj Studj conduce a S. Efraim, ma sì bene nella strada di sopra, che dal Monistero de' PP. Agostiniani conduce a S. Efraim segnata in pianta . . . . confessa già, e virtualmente da per vero, che se mai il detto confine di strada pubblica abbiasi a verificare, e constituire nella d. strada pubblica di sotto, che da Regj Studj, conduce a S. Efraim, sarebbe in tal caso notorio, ed incontrastabile, come è visibile apparente, ed innegabile, che il suolo controvertito sia proprio, e nel dominio del Cons. Capezzuto, per essere lo stesso, che nel 1579. dalli Murini fù succensuato al Trencia.

All'incontro, che il confine della strada pubblica espresso negl' instrumenti di succensuazione del 1579. sia la strada pubblica di sotto, che dalla Porta di Costantipoli per li Regi Studj conduce a S. Efraim, è una verità, una dimostrazione innegabile per tale conosciuta, ammessa, e confessata da tutti e tre li Periti, poiche così verificò, e riferì il Tavolario Papa, così anche lo disse il Primario nel suo foglio de dubbj, così finalmente con certi, ed incontrastabili segni di perizia l'ha confessato il Tavolario Carelli, in modocche sù di ciò non vi può essere altro dubbio, e consequentemente l'assunto dell'Avversario contradetto dalla detta uniforme perizia non può caratterizarsi se non se per un'ideale chimera, non degna ne anche da proporersi.

Oltreacche per constituire incontrastabile la sudetta verità contestata già come dicemmo coll'uniforme perizia, concorrono altre indubitate evidenze. Non può dubitarsi, che la strada pubblica di sopra, che da PP. Agostiani conduce a S. Efraim nel 1579. tempo della succensuazione delli Murini al Trencia non era aperta, leggendosi nel pubblico, e solenne istromento del 1581. stipulato tra Massenzio di Ambrosio colli fratelli di Fonseca, che tal strada non prima del detto anno 1581. si convenne doversi aprire nel Territorio delli Fonseca, ne di presente non ostantino l'ideali, e capricciose riflessioni dell' Avversario, può contrastarsi, che la strada convenuta aprirsi nel detto istrumento del 1558. sia la detta strada pubblica di sopra, che da PP. Agustiniani conduce a S. Efraim segnata in pianta, mentre questo essendo entrato in disputa, si è appurato, e verificato dal d. Tavolario Carelli. Oltreacche non vi può esser motivo da dubitare, stante la notoria, e permanente evidenza, che così convince, mentre a tenore del convenuto nell'istrumento del 1581. la strada di palmi 22. di larghezza di aprirsi calando verso basso, non ostante che andasse non poco torcendo dovea andare ad incontrare la casa delli fratelli di Fonseca, che stava vicino al Monistero di S. Maria della Stella, circostanze, che tutte concorrono, ed individualmente si verificano nella cennata strada pubblica di sopra segnata in pianta, la quale calando verso basso

 sta

stava torcendo un poco, e direttamente va ad incontrare la casa delli detti fratelli di Fonseca, oggi posseduta dagli eredi di Benincasa vicino, e laterale al Monistero di S. Maria della Stella, come si vede ocularmente, si riferisce dal Tavolario *fol.*60. *à t.*, e che la casa posseduta dagli eredi di Benincasa sia quella stessa delli fratelli di Fonseca dagli eredi, e discendenti de medesimi venduta, è fatto notorio riconosciuto sulla faccia del luogo, e si legge dall'istromento *fol.* 23. *proc.* 2. *vol.* Ond'è che è vanissima, ed ideale l'interpretazione, che si da dall'Avversario al sudetto instrumento in asserendo, che per la strada promessa in quello di aprirsi abbia da intendersi la strada laterale, mentrecche questa si vede, ed ocularmente si riconobbe sulla faccia del luogo, che non era, ne potea essere la medesima permessa di aprirsi nel detto anno 1581. anche perche apparentemente si vede, che non va ad incontrare la casa di Benincasa, ne la Chiesa di S. Maria della Stella, mà sì bene va ad incontrare la Chiesa di Mater Dei, come ocularmente si si vede, e dal Tavolario si riferisce al *fol.*60.

Parimente vana, ed ideale si è l'interpretazione, che vuol dedursi dalle assertive delli cennati istrumenti del 1574. 1570. e 1577., mentre come ha riconosciuto, e riferisce il Tavolario Carelli, ed è apparente, e si vede sulla pianta anche prima di aprirsi la detta strada di sopra, come si aprì doppo l'istromento pubblico del 1581. la casa di Rametta, di cui parla l'istrumento del 1570. oggi delli Brancaccio, e la casa censuata a Mautone, di cui parla l'istrumento del 1578., oggi delli Schettini, e del Capitan Robustelli, aveano benissimo per confine la strada pubblica, che era l'antica via pubblica, che va verso Mater Dei, ed il Monistero di S. Efraim, di cui parla l'istrumento del 1574. era benissimo confinato da tre vie pubbliche, anzi aperta la via trasversa da Vincenzo Carafa, era come è tuttavia confinato da quattro vie pubbliche, perche tutto isolato, oltreacche è da notarsi per maggior comprova di quelche dicemmo, e per rendere manifesto l'equivoco dell'Avversario, che prima di aprirsi la d. via di sopra laterale alla casa di Capozzuto, e del Duca di Cirifalco verso la parte del Monistero degli Agostiniani, che va ad incontrare la casa delli Benincasa, quella parte della via, che framezza le mura del Monistero di S. Eusebio, e la casa delli Brancacci era pubblica, perche principiava dalla strada pubblica de Cappuccini, e passando per avanti detta casa attaccava all'altra strada pubblica, che come dicemmo conduce verso Mater Dei laterale, come avemo cennato alla casa di Mautone, oggi di Schettini, e Robustello, ed attaccava anche alla strada pubblica traversa aperta da Vincenzo Cararafa, come dalla pianta visibilmente apparisce, onde è che si ravvisa sempre vieppiù quanto improprio, ed inapplicabile sia l'argomento dell'Avversario, che via pubblica dicesi quella, che da strada pubblica incomincia, e finisce, mentre tal qualità già, come dicemmo, prima d'aprirsi la d. strada indubitatamente verificavasi.

Si

Si comprova la stessa evidenza dall'istromento dell'alienazione delli nove palmi di territorio fatta nel 1580. dalli Fonseca a Fabrizio Trencia succensuario delli Murini in descrivendosi ivi i confini, si legge per confine li beni di Caracciolo, e la via vicinale affatto non nominandosi via pubblica; locche sempre vieppiù rende incontrastabile, che la detta via pubblica di sopra, alla quale secondo l'assunto presente dell' Avversario avrebbero dovuti essere confinanti li sudetti palmi nove, assolutamente nel 1580. non era aperta, vedendosi manifestamente, che di via publica non si fà menzione, ma soltanto in esclusione di via publica, esprime via vicinale, che unicamente sul suolo particolare da possessori de'territorj si costituisce per commodo, e divisione de' medesimi.

Oltre però della cennata evidenza nascente dall'essere indubitamente la strada di sopra non peranche aperta nel 1579., e che perciò per indispensabile impossibilità il confine della strada pubblica descritto nell' istrumento di succensuazione del 1579. non possi constituirsi, e verificarsi in quella, ma abbiasi a verificare, e constituire nella strada di sotto, concorre altra potentissima evidenza, e questa si è che per necessità, anche posto da parte tutto ciò che finora abbiam detto, la strada pubblica di sotto, che dalla Porta di Constantinopoli per li Regj Studj conduce a S.Efrem debbia essere unicamente il confine della strada pubblica appresso al suolo conceduto nel 1579. dalli Morini al Trencia; e questo notoriamente è apparente, e visibile.

Si dimostra ciò in primo luogo dal leggersi negl'istrumenti delle succensuazioni, in qual maniera sta concepita la denominazione della contrada, ove stava sito il Territorio, che si censuava, dicendosi: *Siti & positi extra, & propè Portam S. Mariæ Constantinopolis de Neapoli, & propriè in loco dicto à Carboniello*, l' espressiva del *prope, & extra Portam* di Constantinopoli constituisce per necessità, che la strada pubblica per confine denominata del detto Territorio, debbia intendersi la strada di sotto, come quella che *extra & propè* alla porta di Constantinopoli immediatamente, e direttamente conduce a S.Efrem, ovecche all'incontro affatto non può intendersi della strada pubblica di sopra, ancoracchè in ipotesi affatto non vera si volesse supponere aperta nel 1579., a causacchè nella strada di sopra non può verificarsi quel *extra, & propè Portam S. Mariæ Constantinopolis*, stantecchè nel 1579. non vi era strada, che direttamente, o da vicino comunicasse, e conducesse dalla Porta di Constantinopoli alla suddetta strada, a causacchè quella, che presentemente esiste detta comunemente *la salita del Monistero di S.Teresa* nel 1579. indubitatamente non era aperta ma si aprì susseguentemente sopra li beni del quond.Scipione di Somma, come costa da pubblici, ed indubitati documenti prodotti dagli atti *fol.24.ad 27.Proc.2.vol.*, in niente ostando la fallace riflessione, che l' Avversario non si sa su qual fondamento vuol

de-

dedurre dall'effervi ſtato nel luogo, ove preſentemente eſiſte la Chieſa, e Moniſtero di S.Tereſa l'antico palazzo delli Duchi di Nocera, mentre queſto opera, che vi dovea eſſer ſtrada, per cui ſi poteſſe giugnere al detto Palazzo, il che da noi non ſi difficulta, vedendoſi anche preſentemente, che oltre della ſtrada detta della ſalita aperta come dicemmo dopo il 1602., che dalla Porta di Conſtantinopoli conduce a S.Tereſa, al detto Moniſtero vi è anche la ſtrada di ſopra, che avendo il principio, e comunicazione da più ſtrade di ſopra conduce alla detta Chieſa di S.Tereſa, ed era quella ſteſſa che prima di aprirſi la nuova nel 1602. conducea allo ſteſſo luogo della Chieſa, che prima era il Palaggio de'Duchi di Nocera.

Giova anche in comprova di ciocche riflettendo ſulle parole del *extra*, *& propè Portam S.Mariæ Coſtantinopolis* abbiamo cennato, il conſiderare, che in tutti gl'iſtrumenti prodotti dall'Avverſario medeſimo, nelli quali ſi parla di caſe, e Territorj ſiti nella parte di ſopra, e contigui alla ſtrada di ſopra, che nel 1581. ſi convenne aprirſi, mai ſi diſſe, nè ſi eſprimè *propè, & extrà Portam S.Mariæ de Coſtantinopoli*, perche ſarebbe ſtata una eſpreſſiva impropria, ed incongrua, non eſſendovi ſtrada diretta, o di vicina comunicazione, che dalla Porta di Conſtantinopoli a quella parte conduceſſe, come eſſendo propria, e di diretta, e vicina comunicazione la ſtrada di ſotto, confine al Territorio ſuccenſuavaſi al Trencia, che da Conſtantinopoli conduce a S. Efrem ſi eſprimè per ciò per maggiormente individualizare il luogo del Territorio ſuccenſuavaſi *propè*, *& extra Portam Conſtantinopolis*.

Secondo: la ſuddetta neceſſità naſce dalla certa impreteribile apparente circoſtanza del Chiavicone poſto lateralmente, ed attaccato al controvertito ſuolo nella ſtrada pubblica di ſotto, qual circoſtanza leggeſi manifeſtamente eſpreſſata nel detto iſtrumento di ſuccenſuazione del 1579. ove eſprimendoſi, che il Territorio ſi concedeva franco da ogni peſo eccettocchè dal cenſo, ſi eccettuò anche *à quodam banno*, *ſeù bannis Regiis per conficiendo vulgò quadam Chiavica*, conſeguentemente ſe queſta chiavica vedeſi tuttavia eſiſtente attaccata al ſuolo controvertito nella ſtrada pubblica di ſotto, queſta per neceſſità invincibile deve eſſere il confine del Territorio ſuccenſuato al Trencia eſpreſſato nelli ſuddetti iſtrumenti; niente oſtando la rifleſſione dell' Avverſario, che cioè tal Chiavica nell' iſtrumento non fu deſcritta per confine; perocchè queſta rifleſſione quando non ſi voleſſe ſcuſare, come effetto di ſomma paſſione avrebbe à conſiderarſi com' effetto di debolezza di cervello, non propria del dotto Avverſerio di ſomma, ed illuminata mente dotato, rende vieppiù, ed indubitata la cennata verità, mentre dall'eſſere il Chiavicone un peſo ſul ſuolo per cui li Murini, che ſuccenſuavano ſtimarono neceſſario per loro cautela di eſprimere, che rimaneſſe a carico dell' enfiteota Trencia, per indiſpenſabile neceſſità convince, e dimoſtra, che tal

Chia-

Chiavica dovea essere, e dovea esistere nel suolo medesimo, che suc-censuavasi, come tuttavia vedesi presentemente esistere.

Terzo la suddetta necessità si dimostra anche dall'essere indubitato, che la casetta tuttavia posseduta dalli Guindazzi antichi possessori del suolo dalli Murini succensuato alli Trencia incontrastabilmente è sita ed è parte del detto suolo, come contestamente si è avuto per notorio e certo da tutti e tre li Periti, e questa casetta è fuor di ogni dubbio situata nel fronte della strada pubblica di sotto, che dalla Porta di Costantinopoli per li Regj Studj conduce a S. Efrem. In niente ostando la vanissima riflessione, che in questa casetta non vi siano aperture sul suolo controvertito, mentre comprendendo la detta casetta una molto picciola stanza addetta per abitazione di gente vile, non era quella capace se non se di una finestra, la quale avendo già sulla strada pubblica, non era nè necessario, nè commodo, nè proprio, che altra apertura avesse sul luogo controverso.

Quarto la detta necessità sorge anche dal considerarsi, che per verificarsi il confine delli beni di Fonseca espresso nell' istrumento della succensuazione, necessariamente il confine della strada pubblica deve essere la strada di sotto, poichè altrimenti non essendo la strada di sotto, non si verificarebbe, nè si potrebbe verificare il confine delli beni di Fonseca; Conoscendo l'Avversario la forza invincibile di tal ragione ricorre al dire, che si avrebbe potuto verificare tal confine colli 9. palmi di suolo alienati dalli Fonseca nel 1780. a Fabrizio Trencia da se medesima però si conosce l'insussistenza di tal proposizione, mentre non è compatibile, che un confine espressato in un pubblico istrumento per circonscrivere il Territorio che concedevasi *juxta bona heredum quondam Cap. Fonseca*; possi restringersi, ed intendersi di un podere, che avrebbe confinato per 2. o 3. palmi, e che tutto in se medesimo non era più che 9. palmi, oltre a che in descrivendosi li confini di detti palmi 9. si esprime anche il confine d'altri beni del Fonseca, quale di certo mai si verificarebbe nell'ipotesi dell' Avversario, ma tal proposizione è fallacissima, e non vera, mentrecchè li sudetti palmi 9. dalli Fonseca furono alienati a Fabrizio Trencia nel 1580. Nel 1581. Fabrizio Trencia succensua l' intiero suolo, cioè quello succensuatoli dalli Murini, e quello di 9. palmi acquistato dalli Fonseca, che era già suo proprio, e descrive li stessi confini, e fra quelli il confine *juxta bona heredum Capitanei Fonseca*. Ecco adunque, che il confine *juxta bona heredum Capitanei Fonseca*, non si verificava già nel suolo di nove palmi, ma nell' altro Territorio di Fonseca, giacchè anche con questi confinava il Territorio del Trencia, dopoche questi avea già acquistati li nove palmi; conche essendo indubitato, e notorio, che supponendosi per il confine della strada pubblica, la strada di sopra, non si verificarebbe il confine delli beni di Fonseca, per necessita incontrastabile la strada pubblica di sotto devesi constituire per confine

del

del suolo censuato a Trencia descritto negl'Istrumenti, giacchè in questa maniera, e non altrimenti si verifica l'altro confine *juxta bona haeredum Cap itanei Fonseca*.

Ecco adunque da tutto ciò, che finora brievemente avemo cennato (lasciando, stante l'evidenza di nostra ragione, tutto l'altro, che sù tal proposito si potrebbe dire) certo, indubitato, ed Incontrastabile, che o si attende la perizia, o si considera che la strada di sopra nel 1579. non era aperta, o si ha presente che per necessità il confine della strada pubblica non può essere altro se non se la strada pubblica di sotto, e molto più se tutto copulativamente si ha presente, e' sempre rimane certo indubitato, ed incontrastabile, che la strada pubblica di sotto, debbia constituirsi, e sia il vero confine *juxtà viam publicam, quae vadit ad dictum Monasterium S. Efraim*, del suolo succensuato a Fabrizio Trencia dalli Murini, espresso nell' Istromento nel 1579., e del 1581., e con ciò distrutto, ed annientato l'assunto dell'avversario, consequentemente il suolo controvertito, sia, ed è nel dominio del Consigliero Capozzuti, come quello che indubitatamente, e per tacita e virtuale anche confessione dell'Avversario, posta la verità del detto confine, sia quello stesso, cioè parte di esso succensuato dalli Murini al Trencia, e da questi successivamente prr mezzo de'pubblici contratti passato nel dominio del Consigliero Capozzuti.

Questa è una verità, che per le cose finora dette presentemente è già resa innegabile, ne più capace di soggiacere a disputa, o difficultà veruna, anche perche nel concorso di tanta evidenza si aggiugne il considerarsi, che nel giardino del Consigliero Capozzuto fatto per sostenere il Terrapieno, il quale come dice lo stesso Perito non avrebbesi potuto fare secondo le regole dell'arte nella fronte della strada pubblica, includendo il suolo controvertito per non esser tenuto al pericolo di rovinare stante la gran carica dovea sostenere, in essendo tutto il Terrapieno pendinoso sino alla fronte della pubblica strada; e per consequenza volendo formar il giardino fù edificato detto muraglione in dentro, acciò fusse riuscito più durabile, ma perche il rimanente suolo inferiore era dello stesso Padrone, perciò in fabbricandosi lo stesso muraglione si fecero otto pettorate tuttavia esistenti, tutte affacciatoje, e di aspetto immediato nel detto suolo controvertito inferiore, effetto tutto del dominio di questo presso lo stesso Padrone, senza il qual dominio certamente ciò non avrebbe potuto seguire; si lasciorono parimente, e si fecero più di otto aperture, che tuttavia esistono nel detto muraglione, per lo scolo dell'acque piovane dal detto giardino nel detto suolo inferiore, cosa da non potersi pensare, non che permettere, se il dominio del suolo controvertito non fusse stato presso lo stesso Padrone.

Il muro antico di fabbrica divedente il giardino del Duca di Cirifalco dal detto suolo controvertito non, è una pruova concludente invincibile

bile, che questo mai fosse stato nel dominio di Cirifalco, perche era proprio nel dominio del Consigliero Capozzuti, e degl' Antecessori Padroni? Che tal muro fusse stato esistente prima di principiarsi la fabbrica dal Duca di Cirifalco, è notorio, ed indubitato anche nel tempo, in cui il Tavolario Papa fece la sua relazione, vi era parte del detto muro esistente, come egli riferisce, ed essendosi tutto devastato dal Duca di Cirifalco, sono visibili, ed apparenti segni della sua esistenza, secondo anche attesta il Tavolario Carelli: che da tal muro si dimostri, e si convinca la divisione del dominio de' suoli divisi col detto muro, è cosa che da se medesima, senza il bisogno di altra insinuazione, o autorità conoscendosi non può essere contradetta da riflessioni, o da copiose assertive, ed il Tavolario Carelli uniformandosi al sentimento di Papa, *sù tal muro*, dice, son di parere, che senza fine di divisione di dominio, quello non abbia possuto farsi.

L'antica pettorata del giardino di Cirifalco laterale al suolo controvertito alta di 8. palmi, acciò non si avesse potuto avere l' aspetto nel detto suolo controvertito, riconosciuto, e riferito dal Tavolario Carelli nel *fol. 62. cap. 15.*, non è una pruova ben degna, e concludente? e tanto vièppiù tale, quantocche antichissima, che il suolo controvertito non è stato mai nel dominio de' Signori Caraccioli? perche proprio, e domenicale delli successori del Trencia, ed oggi del Consigliero Capozzuti?

Queste però, ed altre fortissime dimostrazioni non ricerca, che più si allerghino lo stato della causa presente, perche come dicemmo presentemente non può più dubitarsi, ne controvertirsi, che il dominio del suolo sia presso del Consigliero Capozzuto, ed essendo così qual timore mai, dovrà Questi avere dell'esito di questa causa, e qual speranza dovrà, o potrà mai l'Illustre Duca di Cirifalco concepire sulla determinazione da farsi dal S.C.? Ha il Consigliero Capozzuto dubitato fino a quando non ha veduto posta nel suo chiaro, e vero aspetto, l'incontrastabile, giustizia, che l'assisteva in impedire quella fabbrica che sul proprio suo suolo osservava di pretendersi; ha sperato l'Illustre Duca di Cirifalco di poter fabbicare nel suolo, che certamente non suo, erasi cercato con tutti li modi possibili, e per mezzo degli affettati dubbj a tale oggetto con manifesta nullità fatti proponere dal Primario, contrastarlo al Consigliero Capozzuti; ma presentemente, che per effetto della divina providenza, ed in sequela di zelo ammirabile del S.C., di cui sempre preggievole, e di infinita laude degno è stato il grande instituto di appurare la verità necessaria per il sostegno delle sue savisime giudicature, si è posto in chiaro, e non si può più *in sensu veritatis, & justitiæ* controvertirsi, che il dominio del suolo è presso il Consigliero Capozzuto, il quale ne ha pagato, e paga quello stesso censo, a cui il suolo medesimo nella succensuazione fatta dalli Murini al Trencia fù nel 1576. sottoposto, certamente, che

ne

ne per il Duca di Cirifalco vi potrà essere altro motivo da sperare, ne per il Consigliero Capozzuto motivi da temere, molto vieppiù dovendosi questa causa determinare dal S.R.C., il quale come Tribunale Supremo di giustizia in questo in più di ogni altro rincontro farà risblendere il suo ammirabile zelo, e con ciò secondo li dettami delle leggi divine, ed umane, che puniscono, non che vietano l'occupazione della robba altrui, proibirà la fabbrica al Duca di Cirifalco, e per ordinare la demolizione delle principiate fabbriche considerando, che l'Illustre Duca per sostenere non ha, ne può avere altro merito se non se che quello d'essere de fatto attentatamente per la rottura, e devastazione d'anchichissimo muro entrato a fabbricare nel suolo altrui con la legitima contradizzione del vero Padrone.

15

J. M. J.

Copia, &c.

A Processu Ill. Ducis Girifalci, cum Domino Regio Consil. D. Josepho Casimiro Capozzuto ut ex actis.

All'Ill. Duca Reg. Consigl. Sig. D. Cesare Invitti Commessario.

Fol. 39. ad fol. 62. & a ter. proc. 2. vol.

PER la continua, e famigerata controversia insorta sin dall'anno 1729. tra il Regio Consigliere Sig. D. Giuseppe-Casimiro Capozzuti, coll'Illustre quond. D. Nicolò Maria Caracciolo Duca di Girifalco, e tuttavia seguitata coll'Illustre D. Gennaro Caracciolo odierno Duca di Girifalco come figlio, ed erede del detto qu. D. Nicolò, per causa di un nuovo Edificio preteso farsi da esso Ill. Duca in un suolo controvertito tra esse Parti per cagion di Dominio, sito fuori le mura di questa Città, nel fronte della pubblica strada per andare al Ven. Convento de' RR. PP. Cappuccini di S. Eusebbio Nuovo, confinante tanto colli Beni di esso Illustre Duca quanto col Giardino della Casa palaziata posseduta dal detto Regio Consigliere Capozzuti, e colla Casa dello Scrivano Domenico di Marco, precedente decreto interposto dal S. R. Consiglio sotto la data delli 3. del mese di Novembre dell'anno 1731. *fol. 64.*, a relazione del Reg. Consigliere sig. D. Antonio Magiocco all'ora Commessario; stante l'antecedente l'elezione di commune consentimento delle Parti fatta in persona del Magnif. Tavolario d'esso S. R. C. Giovanni Papa, fù ordinata al medesimo la recognizione, per formarne la relazione, e pianta, dal quale *servatis servandis* in esecuzione del decreto suddetto formatasi la relazione, e pianta ordinata negli atti presentata, *fol. 72.*, e notificata al Magnifico Procuratore d'esso Illustre Duca, per parte del medesimo ne fu prodotto il gravame, e domandata la rivisione, come dalla sua istanza, *fol. 85. ad 91.*, a tenore della quale in contradittorio giudicio *auditis partibus* con decreto dell'anzidetto Regio Consigliere Signor D. Antonio Magiocco interposto sotto la data delli 22. del mese di Gennaro dell'anno 1732. fu ordinato, che tanto che quella si fusse riveduta dal Magnif. Primario del detto S. R. C. quanto che il medesimo avesse riconosciuto tutte le cose dedotte da ambe le Parti, e formato n'avesse relazione *in scriptis ad finem providendi*.

Formatasi similmente l'altra relazione dal Magnifico Primario negli atti

A pre-

presentata *fol.97. ad* 107., dopo l'interposizione di più decreti, e quella notificata al detto Regio Signor Consigliere Capozzuti, fè istanza, che di quella non si avesse dovuto aver ragione alcuna, o pure si fosse commessa nuova visione ad altro Perito, come dalla sua istanza *fol.* 160. *ad* 169., e ciò non ostante dopo il tratto di più anni coll'interpellazione di più atti con altro decreto del S.R.C., a tenore della domanda fatta con altra istanza porretta per parte del medesimo Signor Consigliere Capozzuti, *fol.*207., interposto sotto la data delli 18. del mese di Luglio del cadut'anno 1737. a relazione del Regio Consigliero Sig. D. Francesco Lanario all'ora Commessario, *fol.*208., fu ordinato, che il medesimo S.R.C. si fusse portato sù la faccia del Luogo, con uno de'Tavolarj *prævia bussola eligendo*, non sospetto alle Parti *ad finem providendi*.

Fattasi per tanto la solita bussola in data delli 13. del mese d'Agosto del suddetto anno 1737. toccò in sorte al Magnif. Dottor Donato Gallarano, *fol.*209. *à ter.*, e per causa del scrupolo fattosi, *&* *in scriptis* dichiarato in piedi di detta elezione, precedente altro decreto interposto dall'anzidetto Regio Consigliere Signor D. Francesco Lanario sotto la data delli 14. del suddetto mese d'Agosto, *fol.*210., sortizzatasi di nuovo la causa suddetta in data delli 2. del mese di Settembre del suddetto cadut'anno 1737. *fol.*212. *a ter.*, toccò la sorte a me sottoscritto di dover eseguire quanto con detto decreto venne ordinato, il quale per adempire al mio debito, e per procedere *juris ordine servato*, avendo fatta l'ammonizione in piede dell'elezione suddetta, e quella notificata alle Parti, dopo il tratto di molti mesi per causa di più leggittimi impedimenti, nella giornata determinata dal detto S. R. C. ebbi l'onore di portarmi appresso del medesimo sopra la faccia del luogo, dove intervennero anco li Magnifici Avvocati, e Procuratori delle Parti suddette, il Magnif. Mastro d'Atti, Scrivano, ed altri subalterni, ed intese le pretenzioni delle medesime, si degnarono li Signori Ministri della Ruota intiera, colla giunta del Reg. Consigl. Sig. D. Francesco Crivelli, dopo un lungo contradittorio, di procedere all'ordinata recognizione con particolare attenzione sopra quanto vien respettivamente preteso, e negli atti sta dedotto, del che a suo luogo distintamente, per raccordarlo farò menzione.

Dopo di che per parte dell'Illustre Duca di Girifalco fu presentata istanza, *fol.*4.*ad* 8. 2.*vol.*, contenendo undeci Capi, in dorso della quale con decreto di V.S. interposto sotto la data delli 30. del prossimo passato mese di Luglio di questo corrente anno, *fol.*8. *a ter.*, si degnò ordinarmi, che in tempo della relazione da farsi avessi riferito anco le cose contenute in detta istanza.

Quale istanza, e decreto notificata al Magnifico Procuratore del detto Signor Consigliere Capozzuti, oltre la replica da esso fatta in piedi di quella, avverso della medesima fu presentata altra istanza *fol.*28.*ad* 38.*d.*2.*vol.*, contenente otto Capi, in piedi della quale, con altro suo decreto interposto sotto la data delli 6. del prossimo passato mese di Settembre del suddetto corrente anno, mi fu ordinato similmente, che in tempo della detta Relazione da farsi avessi dovuto anco riferire le cose contennute in quella.

Do-

Dovendo pertanto obbedire a così pregiati comandi, dopo la notificazione del suddetto decreto, ed istanza alla parte contraria, non essendovi stata contradizione alcuna, conferitomi di nuovo più volte sopra la faccia del luogo coll'intervento de'Magnifici Avvocati, e Procuratori delle Parti suddette, dove appieno intese le loro respettive pretenzioni a tenore dell'esposto nelle seguenti istanze, oltre dell'antecedentino sù delle quali si fece il suddetto lungo contradittorio in tempo dell'accesso, procedei all'esecuzione di quanto dovevo, per darne distinto ragguaglio ad V. S., ed al S.R.C., e prima d'ogn'altro dell'esistenza de' fatti, dell'origine della controversia, e delli documenti prodotti, con averne formato nuova pianta per maggior dilucidazione del vero.

Si raccorderà felicemente V.S. con tutti l'altri Signori Ministri della Ruota, quel tanto si osservò nel tempo dell'Accesso, e si è, che possedendo l'Illustre Duca di Girifalco un suolo per uso di Giardino fuori le mura di questa Città, nel Borgo detto di S. Maria della Stella, alligato ad una sua Casa Palaziata, e proprio nel fronte della pubblica strada, per la quale si và alli Regj Studj, alla Venerabile Chiesa di S. Maria della Concezione de' RR. PP. Cappuccini, e successivamente alla Cesarea infrascata, ed altri luoghi; dove esso Illustre Duca ha piantato un grande edifizio, per uso di Casa Palaziata, porzione del quale suolo vien controvertito tra le Parti suddette, e proprio quello in pianta colorito di rosso, confinante verso Levante, tanto col rimanente suolo del Giardino di esso Illustre Duca in piano al detto suolo controvertito diviso anticamente da muro; quale è disfatto, ma vi si conoscono i soli vestigj nel piede d'una Loggia coverta nel piano del Giardino superiore del detto Illustre Duca, quanto col suddetto Giardino superiore del medesimo in pianta colorito di giallo verso Ponente colla via traversa, e colla picciola Casetta, posseduta dall'Illustre D. Antonio Guinnazzo in pianta colorita d'azzuro verso Tramontana nella parte superiore, tanto colla casa del detto de Marco in pianta colorita di verde chiaro, quanto col muraglione con nicchia in piedi di vasta grandezza, che sostiene il terrapieno del Giardino d'una cospicua Casa palaziata, posseduta dal detto Regio Consigliere Sig. D. Giuseppe Casimiro Capozzuti, per titolo di compra fatta dal detto Illustre D. Antonio Guinnazzo con la particolare condizione della potestà di reintegrare qualsivoglia cosa fusse usurpata, che li competesse, in pianta colorita di verde, e verso Mezzo giorno coll'anzidetta via pubblica, quale porzione di suolo appunto si pretende da esso Sig. Consigliere Capozzuti doversi reintegrare nel suo dominio, in virtù dell'acquisto suddetto per li documenti da esso prodotti.

Prima di formarsi le relazioni suddette tanto dal Magnif. Tavolario Papa, quanto dal Magnifico Primario in grado di revisione, dal detto Sig. Consigliere Capozzuti per identificare il controvertito suolo da esso preteso doversi reintegrare nel suo dominio, furono prodotte tre partite di Banco, *ut fol.* 11. *ad* 15., e due copie d'istrumenti, *fol.* 16. *ad* 58.

Nel primo istrumento delli suddetti *fol.* 16. *ad* 29. inclusa la ratifica rogato dal quondam Notar Gio: Carlo d'Agostino di Napoli a' 8. Gennaro dell'anno 1579., e ratificato per mano del medesimo Notare a' 9. Febbraro

 dell'

dell'anno 1579. si legge, che li quondam Bernardo, e Gio: Battista Morino, come Eredi delli quondam Pietro, e Fonzo Morino loro Fratelli possedevano un pezzo di Territorio vacuo, ed ortolizio di mezzo moggio in circa, secondo la misura napoletana, sito, e posta fuori, e vicino la porta di Costantinopoli di questa Città, e proprio nel luogo detto a Carboniello nuovamente del Monistero di S. Eframo nuovo, e giusta li beni dell'Eredi del qu. Capitan Fonseca, e giusta la via publica, per la quale si va al detto Monastero di S. Eframo, e giusta una cert'altra via pubblica di palmi venti traversa aperta nel detto largo dal quondam Vincenzo Carafa del quondam Rainaldo, diretto Padrone del suolo suddeto, ed altri beni contigui, a niuno venduto, ma franco, e libero, eccetto però, ed a riserba dell'annuo censo perpetuo di duc. 8$\frac{1}{2}$. in circa dovuto all'Eredi del detto quondam Vincenzo per causa della concessione da esso fatta al detto quondam Pietro Morino, o da un certo Banno, e Banni Regj per fare una certa Chiavica, cum rev., e per la costruzione de' nuovi muri di questa Città, e quello succenzuarono al quondam Fabrizio Trencia alla ragione di grana 7$\frac{1}{2}$. il palmo, cioè uno in fronte, e sessanta in dietro secondo il costume di questa Città, da misurarsi dal quondam Pietro Sale Agrimensore Napoletano, dal quale misurato fu ritrovato di capacità di palmi 399., e se ne ricavò l'annuo cenzo di ducati 29. 4. 12$\frac{1}{2}$. alla ragione di grana 7$\frac{1}{2}$. il palmo.

Nel secondo istrumento *fol.*30. *ad* 58. rogato per mano del medesimo qu. Gio: Carlo d'Agostino di Napoli a' 13. Febraro del sudetto anno 1581. si legge, che'l suddetto quondam Fabrizio Trencia succenzuò il medesimo Territorio al quondam Antonino Romano, replicando i medesimi confini, e disegnazione del luogo, col peso delli sudetti annui ducati 29. tt. 4. 12$\frac{1}{2}$. colla vendita dell'aumento di fabbriche, e migliorazioni nel giardino secondo apprezzato, per ducati trecentocinquantasette colla gionta di un altro pezzo di Territorio di capacità di palmi 9. e due terzi datali a cenzo dall'Eredi del quondam Capitan Fonseca contiguo al giardino suddetto per quello inquadrare alla ragione di grana 13. il palmo, con enunciare li confini, dicendo giusta li beni del quondam Antonio Caracciolo, redditizj all'Eredi suddetti del quondam Capitan Fonseca, e vicino la restante parte del giardino suddetto, e via vicinale di modo tale che la succensuazione suddetta dell'intiero Territorio fu di palmi 408$\frac{2}{3}$., cioè delli suddetti palmi 299. alla ragione di grana 17. il palmo, importante l'annuo censo ducati 67. 4. 3., delli quali ne furono delegati li suddetti annui ducati 29. 4. 12$\frac{1}{2}$. da pagarsi in beneficio dell'Eredi delli suddetti quondam Morino, e delli palmi 9$\frac{2}{3}$. suddetti, alla ragione di grana 13. il palmo oltre della vendita delle suddette migliorazioni importante la somma delli ducati 357. da pagarsi nel modo in detto istrumento spiegato, al quale mi rimetto senza inutilmente dilatarmi.

Nella prima partita di Banco *fol.*11. *ad* 12. si legge, che nell'anno 1620. Lucrezia Caputo, come vidua ed erede del detto quondam Antonio Romano, depositò ducati 29. 2. 12. per l'annata finita nel mese d'Agosto del detto anno per causa del censo sopra il suolo delle case e giardino sudetto succensuato al detto Romano da Ottavio Spagnuolo, e dalli detti

Mo-

Morini, quali furono liberati al Venerabile Monastero di S.Gio: a Carbonara in virtù di mandato spedito dal S.R.C.

Nella seconda e terza partita *fol.*13.*ad* 15. si legge, che il quondam D.Ottavio Guinnazzo nell'anno 1644. possedea detto Giardino con una casa, col peso del sudetto censo di ducati 29. 4. 12$\frac{2}{3}$. per averne depositato più quantità appresso gli atti del Patrimonio della detta quondam Lucrezia Caputo vidua del detto Romano, dicendo non doversi liberare, se non li legitimi eredi di Morino, ed il Monistero di S. Gio: a Carbonara, quale annuo censo di ducati 29. 4. 12$\frac{2}{3}$. presentemente si paga dal sudetto Regio Consigliere Capozzuti al Monte del quond. Scipione Caracciolo di Ciarletta, come Possessore della sudetta casa e giardino, acquistata per titolo di compera fatta dal detto Illustre D. Antonio Guinnazzo di sopra espressato, come si legge nella partita di Banco negli atti, *fol.*17. *& à t.*

Su delli quali documenti corroborati con le ricognizioni fatte dal Magnifico Tavolario Papa nel controvertito suolo, così per il muro divisorio tra li giardini suddetti, come per la nicchia posta in piedi del muraglione suddetto, ed altro notato nella descrizione del luogo, al quale mi rimetto, per essere stata fatta con ogni distinzione, appoggiando il suo sentimento dichiarò che il detto controvertito luogo fosse il medesimo, che dalli Morini nell'anno 1579. fu succensuato a Trencia, e da Trencia nell'anno 1581. succensuato a Romano per aver verificato i suoi confini, cioè la via publica, che porta alli RR. PP. Cappuccini nuovi, l'altra alla via pubblica a traverso li beni del quondam D. Antonio Caracciolo, oggi posseduti dall'Illustre Duca di Girifalco, e l'esistenza del chiavicone, cum rev., enunciato nelle cessioni suddette, non ostante, che quello non giunga alla capacità delle quantità succensuate, cioè alli palmi 408$\frac{2}{3}$. mancandone palmi 169., e palmitelli 31., quali indubitatamente puol dirsi incorporati nel suolo della casa, e giardino di esso Regio Signor Consigliere Capozzuti, e casa del detto de Marco, o veramente nell'altra lenza del Giardino del detto Illustre Duca.

All'incontro il Magnifico Primario nella sua relazione dice non uniformarsi al sudetto parere del Magnifico Tavolario Papa per li molti dubbj, che ne nascono, e primieramente, che se la casetta, che presentemente si possiede dall'Illustre D.Antonio Guinnazzo col chiavicone sotto stà situata nel suolo suddetto delli palmi 408$\frac{2}{3}$. succensuati dal Trencia al Romano, si verificarebbe il confine della strada pubblica di sotto, che và alli Cappuccini nuovi; non ostante, che il suolo controvertito fusse del detto Illustre Duca.

Secondo avendo considerato, che li Morini, poi di Trencia, e successivamente Romano, e Guinnazzo non acquistarono più suolo dalli sudetti palmi 408$\frac{2}{3}$., o l'acquistarono, se non l'acquistarono, non poteano avere più delli sudetti palmi 408.$\frac{2}{3}$., e per conseguenza non avrebbe potuto sortire la pretesa usurpazione, poiche la casa, e giardino del Signor Consiglier Capozzuti, senza la casetta suddetta dell'Illustre Guinadazzo, occupano più delli suddetti palmi 408.$\frac{2}{3}$. a tenore della misura da esse fatta, quale dice, che unitamente con quello della casa dello Scrivano de Marco ascende a palmi 441$\frac{2}{3}$., cioè uno in fronte, e 60. in dentro

se-

secondo l'uso di questa Città, o vi è stato altro acquisto, e se ne doverebbe produrre documento, e dalla ricognizione di quello darsi più accertato parere.

Terzo dice, che la nicchia esistente nel muraglione, che sostiene il terrapieno del sudetto Giardino del Sig. Consiglier Capozzuti, che avea il Padrone del suddetto suolo controvertito, giacche tali nicchie dimostrano il Dominio, che ha nel muro, in cui sono poste il Padrone di quel suolo, a cui corrisponde il vuoto della nicchia, o per far conoscere, ch'in tempo della costruzione del muro, abbia contribuito la sua rata per la spesa.

Quarto dice, se dalle concessioni negl'atti presentate si leggesse la lunghezza delli lati, o almeno d'uno di essi, avrebbe potuto situare li palmi 408$\frac{2}{3}$. in uno determinato sito, per cui si potesse vedere, se tutto, parte, o niente del controvertito suolo andasse incluso colli primi acquisti; ma quando esser debbano soli palmi 408$\frac{2}{3}$., e la sola casa, e giardino del sudetto Signor Consigliere Capozzuti con quella dello Scrivano de Marco sono palmi 441$\frac{2}{3}$., non puol dirsi, che'l controvertito suolo possa includersi colli primi acquisti, giacchè la quantità posseduta presentemente dal detto Signor Consigliere Capozzuti è più delli suddetti palmi 408$\frac{2}{3}$.

Quinto dice, che a rispetto del muro chiamato divisorio dal Magnifico Tavolario Papa, tra la lenza del Giardino del detto Illustre Duca con il suolo controvertito, si vede il segno infaccia al muro vecchio esservi stato muro, ma se questo fusse stato per pochi palmi (siccome s'avvertisce per parte di detto Illustre Duca) e che fu fatto dall'Affittatori per divisione, e loro comodo, o che fusse stato per tutta la lunghezza delineata dal detto Magnifico Tavolario Papa, non potersi conoscere dall'oculare ispezione, mentre stà demolito.

Sesto dice, che del controvertito suolo, ne stava in possesso il detto Illustre Duca, lo dimostrano le medesime sue incominciate fabbriche, ed attente tutte le cose di sopra riferite.

Dopo le relazioni suddette respettivamente formate dalli Magnifici Tavolario Papa, e Primario furono presentate nuove scritture dalle parti suddette, e prima di far menzione di quelle, devo rappresentarli ciò, che si contiene nelli capi dell'istanze, respettivamente presentate per parte delle medesime, principiando da quelli contenuti nell'istanza presentate per parte dell'Illustre Duca di Girifalco d'undeci Capi nel *foglio* 4. *ad* 8. del 2. *vol. videlicet.*

Nel primo Capo si contiene il doversi riferire, quanto spazio occupa il Palazzo, e Giardino posseduto dal detto Signor Consigliere Capozzuti, assieme colla Casa dello Scrivano de Marco, quale è membro del suddetto fondo, venduto ad esso Signor Consigliere dal detto Guinnazzo, affinche si possa vedere la sua giusta misura, e se il medesimo possiede li palmi 408. $\frac{2}{3}$ di misura Napoletana in conformità delle censuazioni fatte a Fabrizio Trencia dalli fratelli di Morino, e dal Capitan Fonseca.

Nel secondo Capo si contiene il doversi riferire se la Casa del sudetto Scrivano de Marco sia porzione dismembrata dal suddetto Palazzo del detto

to Signor Consigliere, tanto per ragion di fabbrica eguale, ed a livello colle medesime modellature negli ani, come per stare in parte, e sotto alcune stanze del detto Palazzo, ed in altre le porte tompagnate, come il tutto stà descritto nell'istrumento della compra del detto Palazzo, e Giardino.

Nel terzo Capo si contiene il doversi riferire, se le fabbriche così della Casa dello Scrivano de Marco, come quella, che sostiene il Giardino del detto Signor Consigliere Capozzuti, le quali riguardano il controvertito suolo, posseduto dal detto Illustre Duca di Girifalco, sieno state fatte a scarpa, senza esservi segno veruno di presa lasciata, col quale si dimostrase dominio del detto suolo controvertito.

Nel quarto Capo si contiene il doversi riferire, se il balcone della casa del detto Scrivano de Marco, che ha l'affacciata nel suolo controvertito, sia stato novellamente aperto, e che prima non vi era affacciatoria veruna da detta casa nel detto suolo, scorgendosi tutto ciò, che quello sii stato aperto a forza, per essere anco dissimile così d'apertura, o manifattura dall'altri, che sono in detta casa, che affacciano nella pubblica strada, di modoche non essendosi fatta apertura veruna nel tempo della costruzione di detta casa, dimostrarsi, che in detto luogo non vi era dominio veruno.

Nel quinto Capo si contiene, il doversi riferire, che nel luogo dove il Magnifico Tavolario Papa asserisce esservi stato un muro tra l'uno Giardino, e l'altro di detto Illustre Duca, non apparisce segno veruno di presa, che vi fuse stato del detto muro, ma solamente quello fatto superficialmente attaccato al muraglione del Giardino superiore del detto Illustre Duca, per la qual causa non puol dinotare, esser stato il detto muro divisorio (siccome si pretende dal detto Signor Consigliere Capozzuti) ma solamente fatto dopo per accomodo tra l'uno Giardino, e l'altro.

Nel sesto Capo si contiene il doversi riferire così che il terreno posseduto dal detto Illustre Duca sta molto più basso del terreno del Giardino del detto Signor Consigliere, essendovi un'altezza grande, e proprio sotto la Loggia del medesimo, che corrisponde in detto Terreno; come anche, che l'aperture lasciate nel muro, che sostiene il Giardino del suddetto Signor Consigliere per suolo dell'acqua, non dimostrino dominio veruno nel territorio, ma solamente la servitù per detto suolo dell'acqua piovana.

Nel settimo Capo si contiene il doversi riferire, che la strada tortuosa fatta dal quond. Vincenzo Carrafa di Rinaldo, cominci a linea retta fino all'angolo della casa del detto Scrivano de Marco, ma incominciando il terreno controvertito, và a tortuare; Dal che si conosce esserci ciò fatto dal detto quond. Vincenzo Carrafa per essere il detto terreno dove principia a torcere detta strada non suo, ma delli Caraccioli.

Nell'ottavo Capo si contiene il doversi riferire, che il Chiavicone (*cum rev.*) stà in detta strada, che, che fu fatto anticamente dal detto Vincenzo, per non toccare ad allontanarsi dal territorio de' detti Caraccioli.

Nel nono Capo si contiene il doversi riferire, che così la casa delli Brancacci,

cacci, come quella delli Robustelli, siano situate, e confinate con la strada pubblica, che dalla Venerabile Chiesa di S. Agostino de' PP. Scalzi conduce a dirittura a S. Eusebbio nuovo, e che quest'ultima casa delli detti Robustelli presentemente anco posseduta dal detto Signor Consigliere Capozzuti sta a fronte dell'altra casa posseduta dal medesimo, che fu delli Guinnazzi.

Nel decimo Capo si contiene il doversi riferire, che le case dell'Illustre Duca, site in detta strada, che da S. Agostino conduce a S. Eusebbio nuovo, fino a linea retta di detta Casa del detto Signor Consigliere Capozzuti, che fu delli Guinnazzi, anzi che pochi passi discosto dalla casa suddetta, vi sia una casetta matta con due rimesse sotto di fabrica antica col Giardino di detto Illustre Duca; di donde si vede, che la suddetta strada, che da S. Agostino conduce a S. Eusebio, anticamente vi era per quanto viene asserito dall'istrumento presentato dal detto Signor Consigliere dell'anno 1580., in cui si descrive la confinazione della Massaria di Ugone, e Ferdinando Fonseca, videlicet: Palmi 137. in fronte da quella via, che divide detta Massaria, e detto luogo, che si concedè al detto Massenzio, dal Giardino de' Signori Caracciolo; e così anco si dice in appresso, e sopra detta via, che divide detta Massaria dal Giardino di detti Signori Caracciolo, situata *a latere* della via *noviter facienda* di larghezza di palmi 20.: *& juxta tam ab alio latere, quam a ter.* la restante Massaria di detti Signori Fonseca.

Nell'11. Capo si contiene il doversi riferire in conferma di ciò, che vi sia altra strada, quale è di palmi 20. di larghezza proprio accosto la casa di detti Robustelli, al presente posseduta dal detto Signor Consigliere Capozzuti, e dall'altro lato accosto al Giardino, che fu delli detti di Fonseca, quale strada viene ad uscire all'anzidetta altra strada, che va al Monistero de' Cappuccini, dal che chiaramente si vede, che quella sia la medesima promessa fare dalli detti di Fonseca, e non altro vien esposto nell'istanza suddetta.

Per oppugnare il contenuto nelli Capi della suddetta istanza, per parte del suddetto Signor Consigliere Capozzuto, fu prodotta la suddetta Istanza negli Atti del 2. *vol. fol.* 28. *ad* 38.: continente otto Capi. Nel primo de' quali si dice, che la natural situazione del luogo, indichi, che prima di farsi il muraglione, che sostiene il terrapieno del Giardino del detto Signor Consigliere, fatto ad ogetto di quello ponere in piano, era unitamente penninoso fino al fronte della pubblica strada, che dalla porta di Costantinopoli conduce alli PP. Cappuccini; come appunto è, il territorio posseduto dal detto Illustre Duca ad esso confinante.

Nel 2. Capo si dice, che l'antichi possessori del territorio del suddetto Signor Consigliere avendo voluto formare un Giardino, per farlo secondo le regole dell'arte, non vollero farlo nella fronte della mentovata pubblica strada, per evitarla dalla suspezione di poter rovinare, per la gran carica dovea sostenere, e per conseguenza fu edificato muraglione in dentro acciò fusse riuscito più durabile, ed essendo stato il rimanente suolo inferiore dell'istesso Padrone, potea formare le pettorate affacciatore nel di lei estremo, e lasciare tante aperture nel suo-

lo

lo dell'acque piovane, che s'immettevano nel Giardino suddetto; poiche in caso contrario quelle non averebbero potuto farsi, ma farvi condotti coverti di fabrica per immetterle nel vicino chiavicone (*cum rev.*) per non danneggiare notabilmente il fondo inferiore, e ridurlo affatto inutile.

Nel terzo Capo si dice, che per evidente segno, il dominio del detto suolo inferiore dovea includersi con quello del suolo superiore, per essere la controvertita porzione racchiusa da due muri, cioè, da uno tra detto suolo col Giardino di detto Illustre Duca, e proprio quello fatto da lui sfabricare, e dall'altro fatto dal lato della via traversa dall'angolo della casa del detto Scrivano de Marco, quale è parte della Casa palaziata delli detti Guinnazzi, fino all'altro Angolo della casetta, posseduta dalli medesimi Guinnazzi, di modo tale, che fu delli detti Guinnazzi, e l'altra casetta similmente delli medesimi Guinnazzi, dalla quale si ha l'ingresso nel controvertito suolo.

Nel quarto Capo si dice, che sii indubitato, così per l'ispezione oculare; come per quanto affermò il Magnifico Primario nella sua relazione accettata dalla Parte, che se la casetta presentemente posseduta dal detto Guinnazzo fusse stata situata in parte del territorio censuato dalli Morini al Trencia, senza dubio il controvertito suolo inferiore spettarebbe al possessore del suolo superiore, poiche intermezzando il controvertito suolo tra il fondo superiore posseduto dal detto Consigliere Capozzuti, e la casetta suddetta del detto Guinnazzo, rimane anco provato il dominio del detto intermezzo a beneficio del medesimo, tanto più, che in altro caso non sarebbe stato uno il territorio suddetto allora censuato dai Morini al Trencia, ma sarebbero stati due suoli separati, e diversi.

Nel quinto Capo si dice, che senza dubio alcuno la pubblica strada indicata per confine nella censuazione suddetta fatta dalli Morini, oltre della tortuosa, fusse stata quella, per la quale presentemente dalla Porta di Costantinopoli si va alla Chiesa de' PP. Cappuccini. Primo perche prima di farsi la censuazione pubblica non eravi altra strada, che da fuori la Porta di Costantinopoli conducea alla Chiesa suddetta; Poiche la strada, che dalli Regj Studj conduce alla Chiesa di S. Teresa, fu aperta molti anni dopo la censuazione suddetta, come dal documento esibito; secondo perche il di più di detta strada, che girando per il Monistero de' PP. Agostiniani Scalzi giunge fino alla strada tortuosa, che costeggia il Giardino de' PP. Cappuccini dalla parte superiore fu aperta dopo l'anno 1580., come dal pubblico istrumento presentato.

Nel sesto Capo si dice, non essere affatto verisimile, che la strada sistente nella parte superiore della Casa palaziata del detto Signor Consigliere Capozzuti, sii il confine indicato in detta censuazione. Primo per la chiara resistenza delli detti documenti espressati nell'antecedente Capo, secondo perche si dice dalla Parte, che la strada aperta nell'anno 1580. in virtù della concessione fatta da Fonseca a Massenzio

d'Ambrosio, fusse quella, che costegiando per l'altra Casa del Signor Consigliere Capozzuti, viene a principiare in fronte del Giardino delli Guinnazzi, oggi del medesimo Signor Consigliere (siccome asserì in tempo dell'accesso) non potendo ciò reggere, mentre detta strada non ha la circostanza d'esser tortuosa, nè declinante verso basso; siccome s'esprime in detto istrumento; e finalmente non va ad incontrare la casa di detti Fonseca, oggi dell'eredi di Benincasa vicino al Monastero di S. Maria della Stella, siccome in detto istrumento, ed altri documenti s'indica, ma tutto all'opposto la strada suddetta va alla Chiesa di Mater Dei, e non già alla detta casa di Fonseca.

Oltre del che si dice, che se la parte contraria convinta da tanta evidenza, volesse affermare la strada mentuata per confine in detta censuazione fusse quella ch'al presente si vede tirare dal Monistero de' Padri Agostiniani Scalzi per linea retta, alla casa olim di Fonseca, della larghezza di palmi 20., obbligando in conformità delle circostanze espresse in detto istrumento; ed essendo chiaro, che dal mentuato istrumento dell'anno 1580., che quella s'aprì molto tempo dopo fatta detta censuazione, certamente non poter indicarsi per confine in tempo della detta censuazione, oltre di ciò, se fusse vero tale assunto dalla parte, non si potrebbe giammai verificare l'altro confine delli beni di Fonseca, descritto in detta censuazione, perche dalla parte di sotto, o di lato, vuole, che confinasse colli beni di esso Illustre Duca, onde per l'altri lati non rimarrebbero altri confini, che le due strade, cioè una di sopra l'altra traversa: Quando che è certo, che il confine di Fonseca, non puole d'altra parte verificarsi, se non che dalla parte di sopra dove era il Territorio di Fonseca, essendo cosa vanissima il dirsi, che tal confinazione si verificasse nelli nove palmi di territorio, che Fonseca concedè a Fabrizio Trencia, perche non puol dirsi, che all'ora Fonseca ivi possedesse soli nove palmi di territorio confinante verso la pubblica strada, e dall'altra colli beni di Marino.

Nel settimo Capo si dice, ch'essendosi per parte del detto Illustre Duca indicato il titolo del suddetto luogo controvertito, cioè, che fin dall'anno 1670. a' 22. Gennaro l'Illustre Marchese della Giojosa D. Domenico Caracciolo ne fè compra da Francesco de Mauro, e che del prezzo parte n'andò vincolato per le doti, e parte si pagò ad Oddo Braida per l'affrancazione d'un'annuo cenzo di ducati 26. 4. 12. del medesimo non ha prodotto documento alcuno legittimo.

Nell'ottavo si dice, ch'essendosi per parte d'esso Illustre Duca prodotto istrumento sotto la data delli 9. Marzo dell'anno 1602., nel quale si fa menzione del possesso preso dal quond. Michele Caracciolo Marchese della Giojosa per mezzo del Procuratore D. Gio: Domenico Venuto, come Curatore di D. Giuseppe Caracciolo figlio, ed erede del qu. Antonio coll'assertiva d'aver preso possesso d'alcune case, e giardini confinantino con li beni dell'eredi del quond. Antonio Romano, qual possesso non potea punto verificarsi sopra del luogo controvertito; poiche se in sentimento dell'istesso Illustre Duca di Girifalco s'asserisce essere stato acquistato nell'anno 1620. non potea certamente prendersi

il

il possesso del medesimo luogo 18. anni avanti, quanto appunto vi è di differenza dall'anno 1602. all'anno 1620.

Nel qual stato di cose, si restringe tutta la controversia nella verificazione de' confini enunciati nelli primi istrumenti delle succensuazioni fatte da' Morini al Trencia, e dal Trencia a Romano, e particolarmente dalla verificazione della pubblica strada, esisteva nel tempo delli contratti suddetti, chiamata per confine, che da fuori, è vicino alla Chiesa di S. Maria di Costantinopoli, portava alla Chiesa de' PP. Cappuccini nuovi, e se dovea essere quella di sopra, che dalla Chiesa de' PP. Agostiniani Scalzi si va alli detti PP. Cappuccini, o pure quella di sotto.

Per la qual verificazione si pretende dal detto Signor Consigliere Capozzuti dover essere la strada di sotto, o che quella sopra in tempo dalli contratti suddetti non già era aperta, come di sopra nelle sue istanze bastantemente ha espressato.

All'incontro per parte d'esso Illustre Duca si pretende, che ambedue dette strade erano pubbliche, ed esistentino in tempo de' contratti suddetti, e per conseguenza doversi intendere per il confine enunciato in detti contratti la pubblica strada di sopra, e non già quella di sotto.

Fortifica la sua pretenzione il detto Signor Consigliere Capozzuti con aver esibite nuove scritture, oltre le prime di sopra riferite consistentino in uno istrumento *a fol.* 145. *ad* 159. del 1. *vol.*, ed una fede dell' Archivario del S.R.C. con la notizia di più atti, e scritture confacentino all'affare suddetto, come appresso si dirà *fol.* 24. *ad* 27. del detto 2. *vol.*

Nell' istrumento suddetto *fol.* 145. *ad* 159. s' osserva, che nell' anno 1580. Ugo Ferdinando, e Cesare Fonseca fratelli asserirono possedere un Territorio con Case, e Giardino, sito nel tenimento di S. Maria della Stella, giusta i suoi confini, porzione del quale nell' antecedente anno 1579. ne concederono a Massenzio d'Ambrosio una porzione espressata con le seguenti parole, videlicet „ Dalla parte del
„ Monastero di S. Maria della Concezione delli PP. Cappuccini, cioè
„ palmi 103. in fronte da quella strada per essi fratelli di Fonseca pro-
„ messa fare a dirittura della strada, per la quale da detta banda della
„ loro Massaria si va al detto Monistero delli Cappuccini, ed in dentro
„ palmi 240., e che detto fronte di palmi 103. dovesse cominciare da
„ quell'altra strada per essi fratelli promessa fare al lato superiore del
„ detto fronte, e proprio nell'estremo di detta Massaria dalla banda di
„ detti PP. Cappuccini, tirando verso basso, cioè verso la casa di essi
„ fratelli, fin dove corre detto fronte di palmi 103.

S'osserva di vantaggio, che in detto anno 1580. ne concederono al medesimo Massenzio un altra porzione di detto Territorio contiguo alla porzione di sopra espressata con le seguenti parole, videlicet „ Palmi
„ 137. in fronte da quella via, che divide detta Massaria, e detto luogo,
„ che si concede al detto Massenzio dal Giardino delli Signori Carac-
„ ciolo, benvero detto luogo conceduto al detto Massenzio, sebbene

„ in detto fronte è palmi 137., nondimeno alle spalle, giusta la restante
„ Massaria delli fratelli di Fonseca è palmi 136. $\frac{1}{2}$, e dal fianco verso la
„ via pubblica *noviter facienda* di larghezza palmi 20., e detto luogo
conceduto al detto Massenzio palmi 238., e dall'altro fianco verso la
restante Massaria di detti di Fonseca è palmi 235. tutti li detti palmi
„ ridotti alla ragion di uno palmo in fronte, e sessanta in dentro sono pal-
„ mi 537. $\frac{1}{2}$; sicchè detto luogo conceduto al detto Massenzio è limitato dalli sopradetti confini, videlicet: *Afronte*, *& juxta* detta via, che divide detta Massaria, e luogo conceduto al detto Massenzio dal Giardino delli Signori Caraccioli suddetti, *juxta a latere dicta via noviter facienda* della lunghezza di palmi 20., *& juxta tam ab alio latere, quam a ter.*, la restante Massaria de' detti Fonseca. Però in detto loco a detto Massenzio, *ut supra*, in virtù del presente istrumento conceduto s'include, e comprende detto altro loco, a lui in virtù del precalendato primo istrumento, *ut supra* concesso, la quale, predetta strada *noviter facienda in dicto loco* conceduto al detto Massenzio ave detti palmi 238. *ut supra*, sia, e debba stare per quanto si distendono detti palmi 238., però poi dalla fine di detti palmi 238. debba detta strada caminare a squadro, e livello delle strade disegnate in detta Massaria per Vincenzo della Monica, non ostante che anderà un poco torcendo dalla dirittura di detta strada; la quale predetta strada poi debba avere l'esito contenuto in detto primo istrumento di convenzione.

Nella fede d'istrumento, *fol.*23. 2.*vol.* si legge la vendita fatta dell'anno 1526. da Ugo Fonseca di una Casa con Giardino a beneficio di Notar Cesare Benincasa sita sopra S.Maria della Stella.

Finalmente nella fede fatta dall'Archivario suddetto del S. R. C. *fol.*24. *ad* 27. 2. *vol.*, si legge che nell'anno 1584. il Duca di Nocera, come diretto Padrone d'alcuni Territorj siti ne' Borghi di questa Città fuori la Porta di S. Maria di Costantinopoli, nel luogo, che fu del quond. Scipione di Somma, giusta il restante Giardino del detto Duca, e la via *noviter* fatta introdusse giudizio di assistenza contro alcuni suoi censuarj per canoni non pagati, e migliorazioni non fatte nelli territorj suddetti in virtù del patto apposto nell'istrumenti di censuazione rogati per mano del quond. Notar Orazio Baglia di Napoli nell'anno 1581. si pretese dalli medesimi non essere tenuti al pagamento de' canoni suddetti, così per ragioni della proibizione di poter fabricare, com'anco per la mancanza delli adempimenti delle promesse fatte in dette censuazioni, su delle quali pretenzioni datosi termine, e nell'articoli prodotti dalli censuarj suddetti nelli 6. del mese di Maggio dell'anno 1587. si disse particolarmente per non essersi fatto nè un ponte, nè la strada promessa fare nel detto territorio, per la quale s'andasse per dirittura alla Venerabile Chiesa di S. Maria della Sanità.

Nella compilazione del termine, coll'esame de' Testimonj si prova, che detto Ponte si fece, e la strada si principiò a fare, e non terminato per causa d'alcuni Banni Regj, quale strada con ponte principiata in det-

to

to luogo era all'incontro la strada quando si viene da Porta Reale a mano destra, come dalla fede suddetta il tutto appare, con maggior distinzione, alla quale mi rimetto.

Per parte del detto detto Illustre Duca di Girifalco per corroborare le sue ragioni si veggono presentati due istrumenti con atto pubblico, cinque fedi d'istrumenti, e cinque partite di Banco in diversi templ; cioè il primo istrumento *fol.* 118. *ad* 138., il suddetto atto pubblico, *fol.* 139., l'altro istrumento, *fol.* 179. *ad* 184., la prima fede *fol.* 185. *ad* 186., la seconda *fol.* 187., la terza *fol.* 188., la quarta *fol.* 220. *ad* 221. tutte nel *1. vol.*, e la 5. *fol.* 20. *ad* 22. del *vol.* 2. La prima delle suddette cinque partite *fol.* 140. *ad* 142., la seconda *fol.* 189. *ad* 190., la terza *fol.* 214. *ad* 216., la 4. e la 5. *fol.* 218. *ad* 219. del detto *1. vol.*

Il primo istrumento suddetto *fol.* 118. *ad* 138. è della vendita fatta della Casa palaziata con Giardino dal detto Illustre D. Antonio Guinnazzo al detto Signor Consigliere Capozzuti, sotto la data delli 10. del mese d'Aprile dell'anno 1723., nell'assertiva del quale dinotandosi la situazione, e suoi confini, si dice esser situata fuori le mura di questa Città sopra gli Regj Studj, e proprio nella strada selicata, che dalli Scalzi di S. Agostino, tira verso il Monastero, seu Convento di S. Eusebio nuovo, confinante da fronte detta strada dalla destra col vicolo di sotto, che cala alla grande strada, che dalli Regj Studj similmente tira al detto Monastero di S. Eusebio, ed in detta destra confina ancora colla casa di Domenico Scala, che appare essere stata porzione smembrata da detto Palazzo, così per ragione della fabrica uguale, ed a livello, e con le medesime modellature nelli vani, come per stare in parte sotto alcune stanze di detto Palazzo, ed in altre parti le porte tompagnate corrispondono da sinistra, e da dietro confinante colli beni dell'Illustre Duca di Girifalco.

Nella descrizione poi de' membri si dice, particolarmente nella testa del Giardino, ch'è il lato più lungo, vi è pettorata con pezzi d'astrico, ed otto pilastri di fabrica, che mantengono la pergola con nove vani affacciatori, seu d'aspetto sopra del Giardino molto sottoposto di detto Illustre Duca di Girifalco, ad ambe da detta pettorata si ha la veduta della strada grande, che cala alli Regj Studj.

Seguitando poi la descrizione della prima stanza del quarto piccolo, a sinistra della quale ci appare porta tompagnata, che prima passava nella casa della detta scala.

Nell'atto pubblico suddetto *fol.* 139., fatto nell'anno 1602. per causa del possesso preso da Gio: Domenico Venuto come Procuratore con special mandato di Michele Caracciolo Marchese della Gioiosa, Curatore di Giuseppe Caracciolo figlio ed erede del quond. Antonio Caracciolo delli giardini con case site fuori, e vicino questa Città di Napoli, e proprio nel luogo detto *la Concezione de' PP. Cappuccini*, giusta li beni dell'eredi del quond. Antonino Romano, la via pubblica da più parti, ed altri confini.

Nel secondo istrumento *fol.* 179. *ad* 184. si legge, che nell'anno 1574. Fonso Morino ed Idro d'Idro venderono un pezzo di territorio sito

nel luogo detto *a Carboniello*, per ampliare il nuovo Monaſtero di S.Euſebio nuovo confinante da tre lati con la via pubblica, e col territorio di detto Monaſtero.

Nella prima fede d'iſtrumento *fol.*185. *ad* 186. ſi legge che Fauſtina Rametta vende ad Orazio de Liguoro una Caſa con Giardino, ed altro ſita nel luogo detto *a Carboniello*, vicino al Monaſtero di S.Euſebio nuovo, nuovamente fatto, confinante da due lati con li beni di Michele Roberto Capi, con li beni di Gagliardo. . . . . ., con gli beni di Girolamo Caputi con la via vicinale, e con la via pubblica, ed altri confini, che forſe vi fuſsero.

Nella ſeconda fede, *fol.*187., ſi vede, che nell'anno 1592. Orazio de Liguoro vende a Domenico Trojano Santolorenzo un'altra caſa ſita nel medeſimo luogo vicino la Chieſa de' PP. Cappucini giuſta li ſuoi confini, e particolarmente con la via pubblica.

Nella terza fede *fol.*188. ſi legge, che nell'anno 1593. il detto Trojano Santolorenzo vende a detta Violante di Sangro la caſa ſuddetta, chiamando per confine la medeſima via pubblica.

Nella quarta fede, *fol.*220. *ad* 221. ſi legge, che nell'anno 1578. Gio: Paolo Mautone aſſeriſce poſſedere una lenza di territorio di moggia uno, ed una quarta in circa con due caſe piccole, cioè una ſopra l'altra con ciſterna, e ſtalletta ſita fuori, e vicino le mura di queſta Città nel luogo detto *la ſtrada di S.Euſebio nuovo*, giuſta li beni dell' eredi del quond. Capitan Fonſeca, giuſta la via pubblica, ed altri confini col peſo dell'annui ducati tredici, ed un tarì dovuti all'eredi del quond. Alfonſo Morino.

Nella quinta fede *fol.*20. *ad* 22. del 2. *vol.* ſi legge, che nel teſtamento del quond. Camillo Caracciolo fatto nell'anno 1565. dichiara poſſedere un Giardino con Caſe dove abitava, ſito fuori, e vicino la Porta di S.Maria di Coſtantinopoli di queſta Città, confinante con li beni dell' eredi del quond. Scipione di Somma, e due vie pubbliche, ed altri confini, quale giardino con caſa fu del quond. Gio: Antonio Caracciolo, come queſto ed altro s'include in detta fede, alla quale mi rimetto.

La prima partita *fol.*140. *ad* 142. dell'anno 1672. di docati 10. a complimento di ducati 60. per li docati 29.4.12. per cauſa del cenſo preteſo indiviſibile ſopra la ſuddetta Caſa, e Giardino delli detti di Guinnazzo.

La ſeconda partita *fol.*189. *ad* 190. dall'anno 1626. di ducati 20. pagati da Proſpero Brancacci al Monaſtero di S.Gio: a Carbonara, per tranſazione de' Laudemj, che dovea come poſſeſſore d'una caſa palaziata con Giardino ſita fuori la Porta di S. Maria di Coſtantinopoli, e proprio dietro lo Venerabile Monaſtero de' PP. Cappuccini nuovi.

La terza partita *fol.*210. *ad* 216. dell'anno 1667. ducati 100. liberati al Monte di Maſſa Lubrenſe del depoſito fatto a Febraro 1660. dal Maſtro di Campo D.Domenico Robuſtelli di ducati 1580. per la compra di una Caſa, e Giardino del Patrimonio del quond. Ceſare, e Gio: Batiſta Montanaro ſita in queſta Città ſopra li Scalzi Agoſtiniani, giuſta

li

li suoi confini, e col peso di annui ducati tredici, e grana venti.

La quarta partita *fol.*217. dell'anno 1640. di ducati 13. e grana 10. depositati da Gio:Battista Montanaro, e liberati al Monastero di S. Gio: a Carbonara.

La quinta, ed ultima partita *fol* 218. *ad* 219. dell'anno 1627. di docati 20. tarì uno depositati da Francesco, e fratelli di Schittino, e liberati al detto Monastero di S. Gio:a Carbonara in conto per causa de' censi, inteso Filippo Spagnolo creditore del quond. Battista Morino, Pietro Morino creditore di detto Battista Aniello Zicca, ed il detto Monastero di S.Giovanni a Carbonara, e Vittoria di Reggina.

Fin'ora ho riferito l'istanza, e documenti respettivamente prodotti dalle parti, e prima di dare il mio sentimento, stante il veneratissimi ordini di V.S.passo a riferire quanto ho riconosciuto a tenore dell'esposto nell'istanze presentate dopo l'accesso, principiando da quella presentata dopo per parte dell'Illustre Duca di Girifalco continente li suddetti undeci Capi, ed a rispetto del contenuto nel primo Capo sono a riferirli, come avendo misurato il suolo del Giardino con Casa palaziata posseduto dal detto Signor Consigliero Capozzuti, unitamente col suolo della casa del Scrivano de Marco in pianta colorita di due verdi, l'ho ritrovato di capacità di palmi quattrocento ventinove, e palmitelli trentacinque, cioè uno in fronte, e sessanta indietro, secondo il costume di questa fedelissima Città.

A rispetto del contenuto nel secondo Capo, sono a riferirli, che senza dubio veruno la casa suddetta del detto Scrivano de Marco, e porzione smembrata dal Palazzo suddetto del detto Signor Consigliere Capozzuti per essere stata fatta tutta in un istesso tempo, nell'istesso piano, e coll'istessa modellatura ne' vani, stando situata in parte sotto alcune stanze del detto Palazzo, essendovi di vantaggio alcune porte tompagnate dopo la di lei costruzione, per causa della divisione fatta dalla casa del suddetto Scrivano de Marco, venendo anco ciò corroborato nella descrizione della di lei situazione nell'istrumento suddetto di vendita *fol.*118. *ad* 138.

Per quel tanto si contiene nel 3. Capo, li raccordo come tanto il muraglione, che sostiene il terrapieno del Giardino suddetto del detto Signor Consigliere, quanto il muro esteriore della casa del detto Scrivano de Marco confinante col suolo controvertito sono stati fatti a scarpa, e nell'estremi delli lati non si conosce esservi state lasciate prese in tempo furno costrutti.

Intorno al contenuto nel quarto Capo li raccordo similmente, ch'il Balcone della Casa del detto Scrivano de Marco, che sporge verso il suolo controvertito, si conosce essere stato tagliato a forza, e fatto dopo la costruzione dell'edificio suddetto, essendo molto differente dall'altre aperture, sistentino nell'intiera casa suddetta, ch'affacciano nella pubblica strada.

In quanto al contenuto nel quinto Capo anco li raccordo, che nel luogo dove riferisce il Magnif. Tavolario Papa essere stato un muro tra il suolo controvertito, e la porzione appresso in piano a quello del Giardino

dino del detto Illuſtre Duca appariſce beniſſimo il ſegno d'eſſervi ſtato detto muro, benche ſenza preſe nel muro antico del Giardino ſuperiore del detto Illuſtre Duca; Perilche ſon di parere, che ſenza fine di diviſione di dominio quello non abbia potuto farſi, poicheavendoſi dovuto fare per commodo tra l'uno ſuolo, e l'altro, non era neceſſario farſi tanta ſpeſa, ma baſtava farvi ſemplicemente una picciola ſiepe.

Per quello riguarda al contenuto nel ſeſto Capo, ſimilmente li raccordo come il Giardino del detto Signor Conſigliere Capozzuti, è molto alto dal piano del ſuolo controvertito, e per detta cauſa ſi vede fatto quel gran muraglione per ſoſtegno del di lei terrapieno, ed ivi ſono ſtate laſciate molte aperture per digerire l'acque piovane, che s'immettono nel Giardino ſuddetto.

A riſpetto del contenuto nel ſettimo Capo ſi raccorderà anco felicemente, che la ſtrada ſuddetta traverſa va per linea retta per quanto contiene il lato della detta caſa palaziata, e poi dall'angolo in fine verſo baſſo entrando in dentro, e facendo angolo ſeguita per l'altra linea retta, fino al fronte della pubblica ſtrada, unitamente col lato della caſetta oggi poſſeduta dal detto Illuſtre D.Antonio Guinazzo.

Per il contenuto nell'ottavo Capo, ſono a riferirli come il chiavicone ſuddetto (*cum rev.*) non ha dubio, che ſta ſituato nella ſuddetta ſtrada traverſa, però attacca, e quaſi va ſotto la caſetta ſuddetta del detto D.Antonio Guinnazzo.

Intorno al contenuto nel nono Capo, li raccordo come tanto la caſa delli ſuddetti di Brancaccio, quanto quella, che fu del quond.Maſtro di Campo Robuſtelli confinano col fronte verſo la pubblica ſtrada, che dalla Chieſa delli PP. Scalzi di S. Agoſtino ſi va a S. Euſebio nuovo, e quella del detto quond.Maſtro di Campo Robuſtelli viene ad eſſere ſituata dirimpetto a quella delli Guinnazzo, ambedue poſſedute dal detto Signor Conſigliere Capozzuti.

Per quel tanto ſi contiene nel decimo Capo, ſono a riferirli come la picciola Camera con la rimeſſa dal detto Ill. Duca, attaccata al Giardino del detto Signor Conſigliere Capozzuti, vanno quaſi a linea retta dal fronte della detta Caſa palaziata, ma il fronte del intiero Palazzo del detto Illuſtre Duca col Giardino verſo la pubblica ſtrada ſuddetta ſituata appreſſo d'un larghetto avanti detta rimeſſa, va torcendo verſo man ſiniſtra, calando verſo baſſo alla Chieſa ſuddetta di Sant' Agoſtino.

Finalmente per quello ſi contiene nell'undecimo Capo, li raccordo come tanto la ſtrada, che va a Mater Dei lateralmente ſituata alla caſa del detto Robuſtelli, quanto quella, che va alla detta Chieſa di S.Agoſtino delli Scalzi di larghezza di palmi 20., però ambedue dove poco, o poco meno, ſecondo ſogliono eſſere tutte le ſtrade per cauſa dell'edificj, che ſi piantano nelli ſuoli privati.

Biſogna ſuſſeguentemente far menzione del contenuto nel primo Capo dell'iſtanza preſentata per parte del detto Signor Conſigliere Capozzuti, e per quel tanto ſi contiene nel primo Capo ſono a riferirli, che

non

non ha dubio, che facendosi il muraglione nel fronte della pubblica strada del controvertito suolo sarebbe stato di revelantissima spesa, e molto pericoloso, dovendo sostenere maggior quantità di terra di quello, che presentemente sostiene per causa del gran declivio di detta terra.

In quanto al contenuto nel secondo Capo, mi rimetto a quanto ho riferito nell'antecedente Capo, ed a quello riferirò appresso circa la verificazione delli confini suddetti.

Intorno al contenuto nel terzo Capo mi rimetto a quanto ho riferito nel contenuto del settimo Capo dell'istanza suddetta dell'Illustre Duca di Girifalco.

A rispetto poi del contenuto nelli restanti cinque Capi, mi rimetto a quanto riferirò in appresso intorno alla verificazione de' confini suddetti.

Dovendo finalmente dare il mio parere per la verificazione delli confini suddetti a tenore delle recognizioni fatte in conformità delli documenti negl'atti prodotti niente mi uniformo col parere del Magnifico Primario, ma per tutto col parere del Magnifico Tavolario Papa, non solo per le ragioni da esso assegnate nella sua relazione, ma per altre ragioni dipendentino dalli documenti suddetti, videlicet.

Primieramente perche nelle succensuazioni fatte nell'anni 1579., & 1581. respettivamente dalli Morino al Trencia, e dal detto Trencia al Romano, fu asserito, il succensuato Territorio esser situato fuori, e vicino la Porta di S. Maria di Costantinopoli di questa Città, e proprio nel luogo detto a Carboniello, nuovamente del Monastero di S. Eufebio Nuovo, e furono designati per confini li beni del quondam D. Antonio Caracciolo, oggi posseduti dal detto Illustre Duca di Girifalco, li beni dell'eredi del quondam Capitan Fonseca, la via publica, che va al detto Monistero di S. Eufebio, e l'altra via publica traversa aperta dal quondam Vincenzo Carafa di Rinaldo diretto Padrone di detto suolo, ed altri beni ad esso contigui, colla particolarità del peso del censo, e della servitù di farvesi una chiavica (cum rev.) per locche essendo il controvertito suolo fuori, e vicino alla Porta di S. Maria di Costantinopoli deve stimarsi esser quello medesimo succensuato.

II. *Perche si nominarono semplicemente per confini li beni del quondam D. Antonio Caracciolo, e non si disse, che li beni suddetti vi confinavano da due, o più lati.*

III. *Perche la via publica, per la quale si va al Monistero suddetto di S. Eufebio Nuovo asserita anco per confine, deve intenderfi quella di sotto, e non già quella di sopra, poiche quella di sopra in tempo delle succensuazioni suddette non era aperta, ma nell'istromento della censuazione fatta nel 1580. dalli Fonseca a Massenzio, s'offerì d'essere stata promessa d'aprirsi.*

IV. *Perche la via traversa esistente viene anco verificata per confine.*

V. *Perche li beni di Fonseca designati per confine indubitatamente devono*

vono stare nella parte di sopra, tanto più, che li medesimi beni del detto quondam Antonio Caracciolo, sono redditizj alli detti di Fonseca.

VI. *Perche attaccato al controvertito suolo attualmente l'Illustre D. Antonio Guinnazzo vi possiede una casetta; nell'estremo laterale della quale stà il chiavicone suddetto (cum rever.) designata in detto istromento.*

VII. *Perche la via di sopra non potea essere aperta in tempo delle succensuazioni suddette, così perche si conosce dalla lettura dell'istrumento suddetto, com'anco nell'acquisto, che fe il detto Trencia dall'eredi del detto Fonseca d'un pezzetto di Territorio di palmi nove, si disse contiguo al suo giardino, alli beni delli detti quondam D. Antonio Caracciolo redditizj alli medesimi Fonseca, ed alla via vicinale, poiche se vi fusse stato in quel tempo la sudetta via publica di sopra promessa aprire, si sarebbe chiamata per confine.*

VIII. *Perche nell'istromento suddetto della concessione dalli Fonseca a Massenzio d'Ambrosio si nominò la via, che dividea li loro beni dal giardino delli Caraccioli, quale dovea essere termine dividente tra di loro, e non già publica, poiche avrebbe chiamato per confine la via publica.*

IX. *Perche nel medesimo istromento si legge, che dovea aprirsi quella strada di palmi 20. di lunghezza, per la quale calando verso basso, non ostante che andasse un poco torcendo, dovea andare ad incontrare la casa delli detti Fonseca, che stava vicino al Monistero di S. Maria della Stella, dove attualmente quella si ritrova, e si possiede dall'eredi del quondam Signor D. Cesare Benincasa, come dalla fede suddetta d'istromento fol. 23. 2. vol. e per conseguenza la via suddetta, che dalli Scalzi Agostiniani si va al Monistero di S. Eusebio nuovo non era aperta.*

X. *Perche non deve intendersi l'altra via Laterale alla strada sudetta, quale pretendesi per parte di detto Illustre Duca esser quella promessa aprire, e non già la predetta nell'antecedente Capo espressata, poiche anco quella non era aperta in detto anno 1579. nè potea intendersi esser quella, perche non va a S. Maria della Stella, ma alla Chiesa di Mater Dei.*

XI. *Perchè la via, che dalli Regj Studj si va al Monistero di S. Teresa, e va a corrispondere alla Chiesa della Sanità in detto anno 1579. non era aperta, e s'aprì susseguentemente per sopra li beni del qu. Scipione di Somma, come apparisce dal documento prodotto, fol. 24. ad 27. 2. vol.*

XII. *Stante fra li documenti per parte dell'Illustre Duca di Girifalco si prova, che la casa delli Brancacci, e la casa del quondam Mastro di Campo D. Domenico Robustelli unitamente con quelle delli Schettini nella confinazione chiamano la via publica, ciò non deve portar maraviglia; perche la casa delli detti di Brancaccio stà molto vicino al Monistero di S. Eusebio, e quella del Mastro di Campo, unitamente con quella delli Schettini benche principj da rimpetto la casa*

del

del detto Signor Consiglier Capozzuti nulla di manco finisce verso sopra nella parte del detto Monistero di S.Eusebio dove sta l'antica via publica ancora, che va verso Mater Dei, oltrecche dopo essere stata aperta la via traversa, sempre detto Monastero di S. Eusebio è stato confinato non solo da tre vie publiche, ma da quattro, che intieramente lo circondano per essere isolato, e prima di aprirsi il dippiù di detta via, la porzione, che attacca a S. Eusebio dirimpetto la casa delli Brancacci, era publica per avere il suo origine dalla via publica antica, che va a Mater Dei chiamata per confine nella casa di Schettino, e Robustelli.

XIII. Deve similmente credersi, che la via suddetta nella parte di sopra non era aperta nel tempo suddetto, poiche se quella era aperta, il quondam Vincenzo Carafa di Rinaldo non avrebbe avuto necessità di aprire la via traversa, perche se voleva andare a S. Eusebio Nuovo poco distante dalla sua casa, vi giungea senza andar facendo un circuito inutile con una spesa rilevante; e similmente volendo andare ad altre parti potea andare per la detta via di sopra se fusse stata aperta.

XIV. Che poi nel documento prodotto per parte dell'Illustre Duca di Girifalco fol.20. ad 22. 2. vol., cioè nel testamento del quondam Camillo Caracciolo, si fussero chiamate per confine del suo giardino le due vie publiche, li beni dell'eredi del quondam Scipione di Somma, ed altri confini, suppongo, che sii stato detto per errore, e che in vece di dire una via publica, disse due, perche quella di sopra non già era aperta, come bastantemente ho riferito, e dalle scritture vien dichiarato.

XV. Se nel controvertito suolo non avesse havuto dominio l'antico possessore del giardino del Signor Consigliere Capozzuti, certamente non avrebbe fatte le pettorate a facciatore verso il medesimo, e l'aperture nel muraglione suddetto per la purga dell'acque insuppate dalle pioggie nel secco terrapieno, e li antichi possessori del giardino superiore dell'Illustre Duca di Girifalco, non avrebbero fatto nel di lei estremo verso il suddetto controvertito suolo la pettorata alti palmi otto, ma affacciatora; nè tampoco vi sarebbe stato il detto muro in piano tra il suddetto suolo controvertito, ed il giardino inferiore del detto Ill.Duca.

XVI. Perche la nicchia esistente nel piede del detto muraglione dinota dominio, e facilmente sarà, che attente le cose suddette possedendosi il controvertito suolo dal medesimo possessore del suolo superiore in tempo della costruzione del detto muraglione abbi quello fatto per futura memoria.

XVII. Perche la quantità del suolo, che occupa il giardino e casa del Signor Consiglier Capozzuti, secondo la misura da me fatta ascende alla quantità di palmi 429., e palmitelli 35., vi sono palmi venti, e palmitelli 65. più delli palmi 408. e due terzi spiegati nell'istromenti suddetti di succensuazione: Onde per necessità ci anno dovuto essere più acquisiti di quelli negl'atti prodotti; tanto più, che nella

la partita di Banco fol. 11. non solo si nominano l'acquisiti suddetti fatti da Marino, ma anco da Ottavio Spagnuolo, e facil cosa sarà stata, che acquistate si fussero altre quantità di suolo dalli medesimi Carafa antichi Padroni diretti di quello, stante nella confinazione si disse, ed altri beni contigui, e per tal punto particolare concludendo di nuovo, mi uniformo col parere dato dal Magnifico Tavolario Papa, il quale misurò il suolo controvertito, dove appunto si verificano li confini suddetti, e non altrimenti.

Che è quanto devo, e posso in esecuzione dell'impostomi secondo il mio parere, come tra Periti l'infimo riferire a V.S. ed al S.C., alla censura del quale il tutto rimettendo, mi confermo per sempre qual mi dedicai, e mi sottoscrivo.

Napoli li 24. Ottobre 1738.

Di V.S.

Devotiss. ed Obbligatiss. Serv.
Leonardo Carelli.

S.
Via che va a S. M. della Stella